

CXCI.

TORNATA DI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il ministro dell'istruzione pubblica presenta, a nome del ministro dell'interno, due disegni di legge: per autorizzazione a provincie di eccedere i limiti della sovrimposta; e per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di uno stabilimento sanitario nel porto di Genova. Chiede che siano dichiarati urgenti e rimessi il primo alla Commissione permanente e l'altro agli Uffici. = Seguito della discussione del disegno di legge sul Collegio Asiatico — Discorrono il relatore, deputato Florenzano, i deputati Costantini, Bonghi, Martini F., Gallo, Franchetti, Cavalletto, Rosano, Plastino, Salandra e Comin, ed il ministro della pubblica istruzione — Approvatisi gli articoli per alzata e seduta e procedutosi alla votazione a squittinio segreto, il presidente proclama il risultamento della votazione medesima. = Discussione del disegno di legge: deferimento alla Cassazione di Roma degli affari penali — Discorso del deputato Rosano. = Il presidente dà comunicazione di una interrogazione del deputato Tittoni e di una interpellanza del deputato Costantini.*

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; legge quindi il seguente sunto di

Petizioni.

4383. Il Consiglio comunale di Firenze fa voti che venga mantenuta con le attribuzioni attuali la Suprema Corte di cassazione di Firenze fino a che non siasi provveduto ad una riforma generale dell'ordinamento giudiziario.

4384. G. Meticke, Giuseppe Salvadego e molti altri possidenti delle provincie di Venezia e di Rovigo, presentano alla Camera varie osservazioni sul disegno di legge per l'abolizione del vagantivo in quelle provincie.

Omaggi.

Prsidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

Quartieri, segretario, legge:

Dal prefetto di Milano — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1887, copie 10;

Dal signor professore Arturo Galanti — Il problema della popolazione e l'avvenire dell'Italia, una copia;

Dal senatore Devincenzi — Dell'attuazione della legge dell'ordinamento del Credito agrario, una copia;

Dal signor Mancardi, presidente onorario del Consiglio del debito pubblico ottomano in Costantinopoli — Conto reso da quel Consiglio

pel sesto esercizio, cioè: dal 13 marzo 1887 al 12 marzo 1888, copie 5;

Dal signor sindaco di Padova — Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1887, una copia.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Di Collobiano, di giorni 8; Suardo, di 15. Per ufficio pubblico l'onorevole Fortunato di giorni 3.

(Sono accordati).

Dichiarazione d'urgenza d'un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole Sprovieri ha facoltà di parlare.

Sprovieri. Mi associo all'onorevole Morelli per chiedere che sia dichiarato d'urgenza il disegno di legge relativo alle strade comunali e provinciali di seconda serie.

Presidente. Questa proposta era già stata infatti deposta sul banco della Presidenza dall'onorevole Morelli.

Se non ci sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(È ammessa).

Presentazione di due disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. A nome dell'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, mi onoro di presentare alla Camera due disegni di legge. Il primo concerne la facoltà di eccedere la sovrainposta per talune provincie; e questo pregherei che fosse trasmesso alla Commissione permanente a ciò istituita. L'altro concerne l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di uno Stabilimento sanitario nel porto di Genova, e per l'esame di questo il Ministero domanda che sia adottato il procedimento degli Uffici.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge a nome dell'onorevole presidente del Consiglio. Quello riguardante le sovrainposte va alla Commissione speciale permanente; l'altro sarà esaminato col procedimento degli Uffici, come il Governo richiede.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza ambedue questi disegni di legge.

(L'urgenza è ammessa).

Seguito della discussione sul disegno di legge per il riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli.

Florenzano, relatore. Domando di parlare per fare una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Florenzano. Io ho domandato di parlare per fare la seguente dichiarazione.

Dopo la seduta di ieri l'altro, io ho visto rilevata e commentata la mia assenza dal banco della Commissione nel momento in cui l'onorevolissimo presidente riapriva la discussione su questo disegno di legge.

Quella mia assenza, se non avesse avuto un giusto motivo, sarebbe stata certo un atto di poca diligenza ed una mancanza di riguardo alla Camera; ma il motivo era più che giunto, poichè dal mezzogiorno, durante tre ore, fui occupato coll'onorevole ministro, con gli onorevoli colleghi della Commissione e con i proponenti gli emendamenti per discutere gli emendamenti medesimi, e coordinarli; e non poteva quindi arrivare nell'Aula un momento prima di quello in cui arrivai.

Sono dolente del ritardo che io non poteva certo prevedere; ma ora mi preme di fare questa dichiarazione non solo per i riguardi che debbo alla Camera, ma anche per dissipare un equivoco il quale fuori di quest'Aula è stato rilevato, ed anche gonfiato.

Presidente. L'onorevole Florenzano non era presente quando sabato scorso si riaperse la discussione sul disegno di legge, del quale è relatore; ma notai che non solo egli, ma anche la Commissione era assente; ciò però non fu per muovere censura alla Commissione, e tanto meno all'onorevole relatore, il quale so con quanto impegno si sia occupato di questo disegno di legge.

Infatti, se la Commissione non era presente dipese da che era trattenuta nel gabinetto, in cui si era radunata, per formulare i nuovi articoli tenendo conto degli emendamenti stati presentati; ond'è che l'incidente occorso non è punto imputabile nè alla Commissione nè al relatore.

La Camera sa che nella seduta di sabato si dovette sospendere la seduta e rimettere la discussione di questo disegno di legge alla seduta d'oggi, affinchè la Camera potesse avere sott'oc-

chio stampate le modificazioni introdotte, nel disegno di legge, dalla Commissione d'accordo col Governo e con gli autori degli emendamenti.

Ora procederemo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. L'ente morale esistente in Napoli col nome di Collegio dei Cinesi, prenderà quindi innanzi il titolo di *Regio Istituto orientale in Napoli*, e dipenderà dal Ministero della pubblica istruzione.

“ Oggetto dell'Istituto sarà l'insegnamento pratico di lingue vive dell'Asia e dell'Africa, e questo insegnamento potrà essere accompagnato da altri concernenti le condizioni attuali e storiche dei paesi stessi e le loro relazioni coll'Europa e soprattutto coll'Italia.

“ Questi ultimi insegnamenti non potranno essere istituiti se non esista quello della lingua cui si riferiscono. ”

L'onorevole Franchetti aveva presentato un emendamento a questo articolo.

(*Non è presente*).

Florenzano, relatore. Egli ha però concordato i suoi emendamenti con la Commissione, che li ha accettati.

Presidente. Era mio dovere di interpellarlo in ogni modo. Siccome però non è presente, si capisce che egli non insiste nei suoi emendamenti, che del resto sono stati compresi, in gran parte, negli articoli concordati fra la Commissione ed il Governo.

Anche l'onorevole Bonghi aveva presentato un emendamento.

Bonghi. Io ho concordato i miei emendamenti con le proposte della Commissione; quindi non ho nulla da dire.

Presidente. Allora, non essendovi altre proposte, resta approvato l'articolo 1°.

(*È approvato*).

“ Art. 2. Sono ammessi nell'Istituto giovani italiani ed esteri.

“ Il Ministero potrà fondare un Collegio annesso all'Istituto, in cui siano mantenuti giovani di famiglie non residenti in Napoli, mediante pagamento della retta che dal Ministero stesso sarà fissata.

“ Potranno essere istituite borse da conferirsi per concorso ai giovani privi di beni di fortuna. ”

(*È approvato*).

“ Art. 3. Gli insegnamenti delle lingue dovranno essere accompagnati da esercitazioni pra-

tiche, nelle quali i professori verranno assistiti da persone nate o vissute nei paesi dei quali s'insegna la lingua.

“ Per i giovani nativi di Africa o di Asia che vogliano profittare di altri Istituti scolastici in Napoli, il ministro dell'istruzione pubblica determinerà particolari norme di ammissione, di promozione e di esame. ”

(*È approvato*).

“ Art. 4. I professori dell'Istituto sono pareggiati in stipendio, titolo e grado a quelli dell'Università.

“ Nell'Istituto non saranno dati insegnamenti esistenti nella Università di Napoli.

“ L'ordinamento dell'Istituto sarà esplicito a misura che la rendita dell'ente morale lo permetterà. ”

L'onorevole Napodano ha presentato un emendamento a questo articolo.

(*Non è presente*).

Non vi insiste.

Anche l'onorevole Costantini ha presentato un emendamento a questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

Costantini. Per quanto vi abbia pensato, io non ho saputo rendermi esatta ragione dei motivi, che hanno determinato la Commissione ed il Ministero a proporre la nuova disposizione, contenuta nel primo paragrafo di questo articolo.

A me sembra che essa pareggiando i professori del futuro Istituto ai professori universitari non solo nello stipendio, ma anche nel titolo e nel grado, ripugni al carattere dell'Istituto stesso, quale l'abbiamo stabilito col 1° articolo. In quell'articolo infatti si dice che oggetto di esso sarà l'insegnamento pratico di lingue vive orientali; e questo concetto è riaffermato altresì negli articoli successivi. Non si tratta dunque di fondare un alto Istituto filologico orientale; si tratta di fondare un insegnamento pratico di lingue povere, che non hanno letteratura, parlate da popoli semibarbari, che non hanno grandissima importanza nel mondo. Non so quindi intendere perchè gli insegnanti di tale scuola debbano essere anteposti a tutto il corpo degli insegnanti nei nostri Istituti secondari; e non so capire, per esempio, perchè un insegnante di amarico o di cinese debba essere anteposto per stipendio e per titolo e per grado agli insegnanti del greco e del latino dei nostri licei, agli insegnanti delle scienze fisiche o giuridiche dei nostri Istituti tecnici.

Voci dal banco della Commissione. La difficoltà di trovarli.

Costantini. Sento una voce dal banco della Commissione che dice: *la difficoltà di trovarli*; ma questa difficoltà tutto al più potrà determinare un aumento di stipendio, non un incremento di titoli e di grado.

Ora io consentirei a che gli stipendi del personale insegnante nel nuovo Istituto fossero elevati anche sopra gli stipendi ordinari dei professori di liceo e d'Istituto tecnico; ma non posso consentire ad elevare il grado e il titolo di questi professori fino a parregarli ai professori delle Università.

Vi è poi un'altra considerazione da fare, o signori, una considerazione di molto valore. Largheggiando così nelle spese io non so dove finiremo a cercare i danari.

L'altro giorno l'onorevole Vastarini pose il dito sulla piaga, ricordandovi che l'attuale patrimonio del Collegio è inadeguato al bisogno, e che voi non fonderete con esso un grande Istituto per l'insegnamento delle lingue orientali.

Bisognerà dunque, o prima o dopo, venire alla Camera a domandare i fondi. Questo sarà inevitabile. Ora io credo che oramai, prima di deliberare nuove spese, la Camera debba, ed io lo vado ripetendo qui spesso, pensarci due volte su; perchè, francamente, qualunque sia la ragione di esse, il paese non ne può più.

Oltre queste considerazioni, dirò così, di ordine generale, intendo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un punto di fatto.

Presso il Collegio attuale vi è già un corpo di professori.

Io non so come o con quali norme questi professori siano stati nominati, nè so quali siano gl'intendimenti del Ministero rispetto ad essi, quando questa nuova disposizione sia ammessa; non so cioè se il Ministero intenda riconoscerli nei nuovi titoli, gradi e stipendi, o se intenda procedere a nuove nomine.

Su questo punto sarà bene che l'onorevole Boselli si dichiari. In ogni caso io propongo la soppressione di questo primo inciso dell'articolo 4.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Io vorrei pregare l'onorevole Costantini di voler recedere dalla sua opposizione.

Bisogna pure che si determini lo stipendio degli'insegnanti, perchè non si può lasciare questa facoltà al potere esecutivo.

Ora, dove trovare le norme degli stipendi? Dobbiamo pareggiare questi professori a quelli dell'insegnamento secondario o a quelli dell'insegnamento superiore?

Ci sono parecchie ragioni per parregarli a questi ultimi, anzichè ai primi.

Io credo, quantunque sia stato e sia all'occasione professore di Università...

Una voce. Di occasione!

Bonghi. Sì, di occasione. (*Si ride*).

Credo, lo ripeto, che l'onorevole Costantini abbia un concetto esagerato del professore di Università; il quale è mediocrementemente retribuito in Italia.

Una voce. Poveramente retribuito.

Altra voce. Ma se non fa niente! (*Si ride*).

Bonghi. Sarà vero che non fa niente; ma è colpa non sua ma dell'interruttore, il quale, essendo deputato, non richiama il ministro a forzare i professori a fare il loro dovere. (*Si ride*).

Sono poveramente retribuiti; ed in generale, se parecchi rispondono a quel concetto altissimo, che pare averne l'onorevole Costantini, non vi rispondono tutti.

D'altra parte non è facile il compito che voi assegnate a questi professori dell'Istituto orientale di Napoli.

L'insegnamento per essere pratico non deve essere spogliato di coscienza e di scienza.

Deve essere un insegnamento assai pratico perchè il professore deve eliminare una parte della sua dottrina; ma poichè in questo disegno di legge avete distinto l'esercitazione pratica dall'insegnamento della scienza, vuol dire che le esercitazioni pratiche le affiderete ad un assistente, e l'insegnamento della scienza ad un professore, il cui insegnamento quindi deve mantenersi ad una certa altezza, deve essere un insegnamento di molta coltura anche esso, deve essere un insegnamento come quello che è dato al Seminario orientale di Berlino, insegnamento che è dato da uomini di valore.

Non bisogna che abbassiate questo insegnamento fin dalla prima istituzione. Perciò io credo che non si faccia niente di troppo accordando a questi insegnanti lo stipendio e il grado di professori di Università, ossia accordando quello che strettamente bisogna, perchè questo personale abbia un valore e senta di avere un valore. In quanto al conservare o no i professori attuali, è una questione che dovrà essere risolta dal ministro dell'istruzione pubblica e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; poichè, per avere titolo e grado di professore di Università, gl'in-

segnanti debbono essere nominati con le stesse norme e garanzie dei professori dell'Università.

Se adunque gli attuali insegnanti sono stati nominati con le norme e con le garanzie dei professori universitari potranno rimanere, ottenendo stipendio, titolo e grado di professori di Università; ma se sono stati nominati altrimenti bisogna che si assoggettino a quei concorsi i quali la legge stessa universitaria richiede per la nomina dei professori di Università.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. L'onorevole Bonghi pregava l'onorevole Costantini di recedere dalla sua opposizione. Io oso di pregare l'onorevole Bonghi di recedere dalla sua difesa del primo capoverso di questo articolo.

A me pare che l'onorevole Costantini abbia ragione. So bene che gl'insegnanti universitari non sono equamente retribuiti in Italia, ma non lo sono neanche gli insegnanti delle scuole secondarie; i quali in Francia, per esempio, hanno stipendio uguale o presso a poco uguale a quello che hanno i nostri professori straordinari. A me pare che si tratti di un istituto speciale che non si deve governare nè con l'una, nè con l'altra norma, e quindi che si debbano stabilire stipendi speciali.

Se noi assegneremo agl'insegnanti dell'Istituto orientale gli stipendi dei professori universitari, secondo me commetteremo un errore. E bisogna guardarsi dal cadere in questo errore, inquantochè bisogna sempre aver mente a quello che si vuol fare. Bisogna assolutamente eliminare ogni insegnamento di natura scientifica.

Noi non vogliamo che l'insegnamento pratico; non già, come diceva l'onorevole Costantini, perchè noi dobbiamo insegnare li soltanto lingue che non hanno letteratura; giacchè se adesso pensiamo all'amarico perchè Massaua ce ne fa sovenire potremo un giorno o l'altro farvi insegnare il persiano, o l'arabo; non diciamo dunque che s'insegneranno lingue che non abbiano letteratura! Ma, l'abbiano o non l'abbiano, è certo che lo spirito della legge è questo, che di letteratura non si abbia a parlare, ma si abbia solamente a fare una scuola, per così dire, di dragomanni, presso a poco quello che è una scuola consimile che è a Pietroburgo o a Mosca, se ben mi sovviene. Io credo dunque che, senza elevare a dignità di professori universitari questi insegnanti, ai quali, notate, si vuole che nell'insegnamento pratico di queste lingue, sia aggiunto qualcuno che sia nativo della regione di cui s'insegna la

lingua, senza dico elevare questi insegnanti alla dignità di professori universitari, si possono nonostante retribuire con stipendi maggiori di quelli che hanno attualmente gl'insegnanti secondari. Questo dipenderà un pochino anche dall'offerta e dalla richiesta; perchè è possibile che oggi voi troviate chi insegna l'amarico con 3000 lire e domani non troviate con 3000 lire chi insegni il cinese. Lasciamo un poco al Governo di stabilire codesti stipendi. Io proporrei che si dicesse: "con decreto reale saranno stabiliti gli stipendi degli insegnanti."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

Gallo. Ho chiesto di parlare per domandare uno schiarimento alla Commissione e al ministro in ordine all'ultimo capoverso di quest'articolo.

In esso è detto, che l'ordinamento dell'istituto sarà esplicito a misura che la rendita dell'ente morale lo permetterà. Poi all'articolo 5 è data facoltà al Governo del Re di pubblicare con decreto reale, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, i programmi degli studi, i metodi pratici degli insegnamenti, e di provvedere anche all'ordinamento dell'amministrazione e della direzione dell'Istituto, alla tabella delle cattedre da istituirsi ed alle norme per la nomina dei professori e degl'incaricati. All'articolo successivo poi è detto che, a cura del Ministero della pubblica istruzione, gradatamente saranno liquidate e convertite in rendita pubblica, da intestarsi all'Istituto, tutte le rendite attualmente esistenti del Collegio dei Cinesi.

Or bene, mettendo a raffronto queste tre parti del disegno di legge, io mi permetterei di formulare le seguenti domande: Allorquando nell'ultimo capoverso dell'articolo 4, parlate di un graduale esplicitamento delle rendite dell'ente morale, intendete dire che il graduale esplicitamento sarà in relazione alla graduale conversione, oppure no? Perchè, se intendete così, allora io trovo una contraddizione fra questo ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'articolo 5; dappoichè il Ministero della pubblica istruzione sarebbe costretto a fare un programma generale e a riordinare in modo definitivo l'Istituto, senza sapere quali siano, in definitiva, i mezzi, dei quali si potrà servire.

Se poi in quest'ultimo capoverso, intendete esprimere la speranza di avere dei lasciti, e quindi di un aumento della rendita, allora è naturale, è logico, è necessario che voi contiate sull'incerto, allorquando date al Ministero della pubblica istruzione nell'articolo 5, il mandato di fare, fino da ora, un programma completo e definitivo di studi,

e di ordinare tutta l'amministrazione e tutta la direzione dell'Istituto.

Dunque a me pare che sia mestieri, in questo momento, chiarire il significato di questa esplicitazione nella misura della rendita dell'ente morale; ed attendo una risposta cortese dalla Commissione e dal ministro.

In ordine poi alla prima parte dell'articolo, sulla quale è caduta la discussione, e sulla quale hanno parlato gli onorevoli Costantini, Martini e Bonghi, dichiaro che sono pienamente d'accordo con l'onorevole Costantini e con l'onorevole Martini; ed accennerò un altro argomento, che essi non hanno addotto, e che, secondo me, è importantissimo, cioè: che voi, pareggiando al professore di Università i professori di questo Istituto, togliete a questo Istituto la sua natura più intrinseca, cioè quella di Istituto di unico grado, che non ne ha alcuno che gli stia sotto, nè alcuno che gli stia sopra. In altri termini, il professore di Università è d'Istituto superiore, mentre il professore di questo Collegio orientale di Napoli sarebbe professore di una scuola che non si potrebbe pareggiare ad alcun'altra, che non starebbe al di sopra di alcun'altra, e che non avrebbe al di sopra di sé alcun'altra scuola. Di guisa che non mi parrebbe conveniente che venisse pareggiata la condizione degli insegnanti di questo Istituto a quella degli insegnanti di Università.

Florenzano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. (*Della Commissione*). Ho chiesto di parlare, unicamente per stabilire un fatto. Perché, da quel che hanno detto gli onorevoli Bonghi, Costantini e Martini, si potrebbe ritenere che nel disegno di legge si parli di grado d'insegnamento; invece, qui si parla di grado unicamente dal punto di vista amministrativo ed economico. Buona o cattiva che sia la assimilazione fatta dei professori del futuro istituto ai professori universitari, è una assimilazione, ripeto, amministrativa ed economica che non ha nulla a che fare col grado d'insegnamento. Si determina il grado della condizione dei professori; non si determina il grado nell'insegnamento, che è chiarito nel resto della legge.

L'insegnamento è d'indole secondaria: questo mi pare che risulti manifestamente da tutto il contesto della legge. Si dia qualunque grado si voglia ai professori, ciò non muta l'indole dell'insegnamento. Sono due cose affatto distinte l'una dall'altra; dunque badiamo che non nasca una confusione.

Il dire che questi professori avranno il grado d'insegnanti universitari, o di liceo, è un ripiego amministrativo, per trovare una disposizione che si possa applicare alla loro condizione economica; ma questo non pregiudica l'indole del loro insegnamento.

Ripeto che è rimasta unanime la maggioranza della Commissione nel ritenere che l'insegnamento sia unicamente secondario, e lo prova, se non altro, uno degli articoli che sono stati aggiunti, nell'ultima seduta, dalla Commissione, nel quale si dice che gli insegnamenti che si danno nella Università, non si devono dare nel futuro istituto.

Se c'è un insegnamento d'indole superiore, il professore ha il suo posto nell'Università; e quelli fra gli scolari del futuro istituto, che vorranno seguirlo, vadano all'Università; ma non si impieghino i fondi dell'istituto, che hanno uno scopo ben determinato, a dare insegnamenti che non sono dell'indole dell'istituto medesimo.

Riguardo poi alla domanda dell'onorevole Costantini: che accadrà di quel che c'è in questo momento? Rispondo che la legge non ha a che fare con le condizioni presenti dell'istituto. Essa stabilisce *ex novo*, crea un'istituto nuovo; per il quale gli insegnanti si piglieranno dove se ne trovino d'idonei.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Florenzano, relatore. Comincerò col dire che avrei preferito che i dubbi mossi dagli onorevoli nostri colleghi Costantini e Gallo, secondati in parte anche dall'onorevole Martini, fossero stati manifestati a proposito del primo e del secondo articolo, laddove si determinava il concetto della trasformata istituzione, perchè tutto quanto concerne gli stipendi dei professori, voi non lo potete scompagnare dall'indole, dal concetto, dalla natura dell'istituzione che noi trasformiamo.

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare.

Florenzano, relatore. Ora poichè, *res judicata pro veritate habetur*, non parliamo dei tre precedenti articoli, ma poichè ci siamo soffermati su questo articolo 4, che riguarda il grado e gli stipendi dei professori, mi consenta la Camera che io ricordi come il primo articolo, che abbiamo votato, non parla solamente di quell'insegnamento pratico, cui accennava l'onorevole Costantini, ma dice qualche cosa di più, dice che, oggetto dell'istituto sarà l'insegnamento pratico di lingue vive dell'Asia e dell'Africa, e la Commissione ha voluto compiacere in ciò all'emendamento formulato dal nostro collega Franchetti, accettato in

parte dall'onorevole ministro, per dimostrare che noi non intendiamo fare un'accademia, non intendiamo di dare un insegnamento puramente superiore ed astratto, ma vogliamo che questa lingua sia insegnata perchè sia davvero parlata.

Quindi quella parola *pratico* accenna al metodo con cui questa lingua sarà insegnata. Ma non basta lo studio della lingua, perchè oltre alla lingua, vi sono i corsi che nel testo della Commissione erano chiamati "corsi complementari;" e che nel testo concordato hanno avuto un'altra locuzione; e cioè questo insegnamento sarà accompagnato...

Franchetti. (*Della Commissione*)... Potrà essere!

Florenzano, relatore... "da altri concernenti le condizioni attuali e storiche dei paesi stessi e le loro relazioni con l'Europa e soprattutto con l'Italia.

Il che vuol dire che ci sarà un insegnamento della storia, per quanto si attiene alla storia generale e alla storia dell'Oriente: vi sarà un insegnamento di geografia, vi sarà un insegnamento di diritto musulmano se occorre, a somiglianza di quello che avviene negli altri grandi Istituti di Berlino, Vienna e Parigi.

Tutto questo vi persuaderà una volta di più che non si tratta di maestri che possano esser agguagliati a maestri di ginnasio e liceo; ma che si richiedono persone di un grado di coltura più elevato, e per ciò non mi pare opportuno di agguagliarli agli insegnanti delle scuole secondarie, in quanto (ed in ciò concordo con l'onorevole Martini) che si tratta d'una scuola d'indole speciale; e appunto per ciò non dobbiamo agguagliarla alle scuole secondarie, o universitarie che abbiamo in Italia.

Noi dovremo cercare dei professori i quali conoscano, siano molto edotti, di questi studi speciali, e segnatamente dello studio delle lingue; e non possiamo prendere coloro che conoscano queste lingue solo teoricamente; ma bisognerà forse far venire alcuni di questi cultori dall'estero: per esempio, per impiantare la cattedra di cinese dovremo far venire il professore dalla Cina.

Ecco perchè gli stipendi di questi professori devono rispondere a queste eccezionali esigenze.

Debbo poi ricordare alla Camera che l'onorevole Coppino, quando propose questo disegno di legge, presentò una tabella degli stipendi e aveva stabilito per i professori titolari dalle 2500 alle 3000 lire, e per gli incaricati dalle 1500 alle 1800 lire.

La Commissione non tardò a riconoscere che,

volendo pagare a questa stregua dei professori che venissero dalla Cina, dalla Turchia, non era possibile di avere degli uomini dotti, o anche semplicemente colti che venissero qui per così poco danaro; allora si disse genericamente: I professori dell'Istituto sono pareggiati in stipendio, titolo e grado a quelli dell'Università.

Vero è che la Commissione nel testo primitivo cotesto non l'aveva preveduto; ma quando l'onorevole Bonghi in uno degli emendamenti da lui presentati ha domandato quest'aggiunta, la Commissione consentì volentieri al desiderio da lui espresso perchè era il concetto della Commissione stessa, come risulta da tutte quante le discussioni fatte nel suo seno.

Quindi in questo nuovo articolo si sono dette tre cose:

1° che i professori dell'Istituto sono pareggiati in stipendio, titolo e grado a quelli dell'Università;

2° che nell'Istituto non saranno dati insegnamenti esistenti nella Università di Napoli.

E con ciò si è voluto accennare a togliere la duplicazione d'ufficio e di stipendio. Vero è che c'è la legge sugli studi superiori del 1882, che vieta il cumulo degli stipendi, ma si è creduto che non bastasse questa disposizione e si è voluto dire in una maniera molto esplicita che nell'Istituto non saranno dati insegnamenti esistenti nell'Università di Napoli, tanto più che, se quest'Istituto avrà sede in Napoli e Napoli essendo centro di Università che tende sempre ad allargarsi, è possibile che uno di quest'insegnamenti sia dato in quell'Università, ed allora la Commissione, ad evitare inutili duplicazioni, ha stabilito in modo chiaro che quell'insegnamento non possa essere egualmente dato in questa scuola speciale.

Da ultimo la Commissione ha consentito al desiderio formulato dall'onorevole Gallo col seguente capoverso:

"L'ordinamento dell'Istituto sarà esplicito a misura che la rendita dell'ente morale lo permetterà."

L'onorevole Gallo rivolgeva alla Commissione una domanda che egli subordinava ai susseguenti articoli 5 e 6 ed alla quale risponderò in una maniera molto breve ma precisa. La Commissione, avendo studiato il problema, ha nella mente il concetto di quello che dev'essere quest'Istituto: cioè il modo come quest'istituzione deve svolgersi ed essere attuata; ma essa non poteva formulare sin da ora un programma di studi ed una pianta

organica d'insegnamenti, perchè cotesto compito deve necessariamente essere lasciato al regolamento che il ministro compilerà d'accordo con una Commissione di uomini competenti, perchè si tratta di stabilire il numero e le qualità delle lingue orientali da studiarsi nell'Istituto. Ma altra cosa è formulare un programma, una tabella organica, e sapere, cioè, quale debba essere l'avvenire dell'Istituto asiatico di Napoli, ed altra cosa è l'attuare questo programma e questa tabella organica sin dal primo giorno. Codesta attuazione non può essere che l'effetto dei mezzi materiali dell'Istituto.

Ora noi non abbiamo che un primo nucleo di fondazione, un patrimonio che deve essere successivamente e gradatamente convertito. Si debbono vendere questi beni; ma, si è detto, non si deve far questo in una sola volta, perchè naturalmente noi non dobbiamo precipitare questa vendita mentre è numerosa l'emigrazione nei luoghi dove questi fondi dell'Istituto si trovano, e mentre ivi imperversa la crisi agraria. Dunque è misura prudentiale quella di convertire gradatamente, a misura che l'interesse dell'Istituto lo consiglia. Ed a misura che la conversione sarà fatta, sarà all'Istituto assicurata una rendita maggiore, perchè noi intendiamo convertire il patrimonio, appunto per aver meno capitale immobile e più capitale circolante e maggiormente fruttifero. Noi quindi non possiamo fin da ora sapere quanta sarà questa rendita, ma vi possiamo fare assegnamento per l'avvenire.

Ed aggiungerò altresì che la rendita dello Istituto oscilla da lire 170,000 annue, come era nel 1860 secondo afferma la splendida relazione Lignana, a lire 132,000 quante erano nel bilancio dell'anno passato. Ora in questa oscillazione è possibile che vi siano delle rivendicazioni da fare, e dei fatti per i quali la rendita dell'Istituto dovrà aumentare. E certamente può aumentare questa rendita a misura che sarà invertita la terra in patrimonio circolante.

Ecco la ragione per cui noi abbiamo detto in quest'ultimo capoverso dell'articolo quarto che il programma sarà successivamente e gradatamente applicato.

Se all'onorevole Gallo non piacesse il participio *applicato*, e preferisse che si dicesse *attuato*, la Commissione non farebbe certamente questione di parole, ma il concetto della Commissione è stato appunto quello di attuare questo programma a seconda delle circostanze.

Dirò ancora che se i fatti risponderanno alle promesse, questo Istituto dovrà avere dei sussidi

dagli enti locali e dallo Stato, in ragione dei servizi che renderà a Napoli ed alla nazione.

Per conseguenza non sappiamo fin d'oggi su quale rendita potrà fare assegnamento quest'Istituto in tempo più o meno lontano, e quale sviluppo più o meno rapido potrà prendere: di maniera che, per concludere, l'attuazione di questo programma dipenderà dalla rendita di cui disporrà l'Istituto medesimo.

Per ora bisogna avere innanzi alla mente il programma di esso; la Commissione lo ha studiato e sa dove vuole andare, ma lo saprà anche meglio dopo gli studi che in tema di regolamento saranno fatti dall'onorevole ministro insieme ad un'apposita Commissione: in seguito di che verrà il periodo dell'attuazione.

Spero che queste spiegazioni avranno soddisfatto gli onorevoli preopinanti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. Io ho ascoltato molto attentamente l'onorevole relatore; ma, dico il vero, le sue parole non mi hanno punto persuaso. Cosicché io debbo ancora insistere sulla mia obiezione, ed a sostegno della mia tesi aggiungere pochissime parole.

È inutile girare intorno all'argomento. La natura dell'Istituto che s'intende di fondare, è determinata dagli insegnamenti che vi si debbono impartire. Che le lingue da insegnarsi appartengano poi all'un continente od all'altro, poco importa; di positivo c'è questo: che l'insegnamento pratico delle lingue vive è di competenza di Istituto secondario.

A quel modo che negli Istituti tecnici si insegna il tedesco e l'inglese, a quel modo che nei ginnasi del Napoletano si insegna il francese, così nell'Istituto orientale s'insegneranno lingue vive parlate da popoli dell'Asia e dell'Africa. Ma si tratta sempre di lingue vive.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Martini Ferdinando. Ora l'onorevole Costantini, con una distinzione opportuna, diceva: pagate questi professori come vorrete o come sarà necessario pagarli, ma non date loro grado e titolo di professori di Università.

E davvero a me parrebbe enorme che qualcuno il quale insegni l'amarico e l'arabo dovesse avere nelle Università italiane il grado che ora vi hanno l'Amari, il Lignana e via via.

Qualcuno, parlando degli stipendi da concedersi a questi insegnanti dell'Istituto asiatico, ha creduto di suggerire che gli stipendi medesimi abbiano ad essere regolati con le norme vigenti

per gli insegnanti secondari. Ed io dirò che questa proposta non mi pare pratica. Chi abbia letto il bilancio della istruzione pubblica sa che quella degli stipendi degli insegnanti secondari, è una vera selva così aspra e selvaggia da trovarci difficilmente una via di uscita. Per esempio, pei professori degli Istituti tecnici, gli stipendi variano dalle 800 lire pei professori incaricati, fino a stipendi di 2000 e di 3500 lire pei professori titolari.

È dunque impossibile parlare, in genere, degli stipendi dei professori secondari, e bisogna prendere una determinazione più precisa. Ma c'è, ad ogni modo, bisogno di stabilire che gli stipendi debbano essere quelli dei professori universitari e quelli dei professori secondari? Ma non si è fatto una innovazione pei professori degli Istituti superiori femminili?

Quei professori sono forse pareggiati ai professori universitari o secondari? Coloro i quali insegnano in cotesti Istituti, così a Roma come a Firenze, sono divisi in professori ordinari e straordinari come nelle Università; ma forse che si è loro assegnato il grado e lo stipendio di professori d'Università?

Cosicchè io dico: lasciamo che il Governo vegga e studi quali stipendii più sia opportuno attribuire, data la condizione della domanda e dell'offerta, a codesti professori che debbono impartire l'insegnamento delle lingue vive nell'Istituto orientale di Napoli. Nè questo vorrà dire sottrarre la questione al Parlamento: perchè quando siano stabiliti gli stipendi con decreto reale, evidentemente si riannoverà cosa già fatta (per quanto l'onorevole Bonghi dica che è un assurdo) molte volte, e di cui si dovrà poi discutere in occasione del bilancio.

Quel che importa, secondo me, è, come ben diceva l'onorevole Franchetti, che non si ricaschi nella prima questione, e si stabilisca nettamente che l'insegnamento è d'indole secondaria; che non ha nulla di scientifico; che deve essere assolutamente pratico. E soprattutto importa che non si diano a quei professori, come osservava l'onorevole Costantini, il titolo e il grado di professore universitario.

Dar loro questo titolo e questo grado sarebbe, lo ripeto, enorme: e sarebbe anche una offesa alle illustrazioni della scienza, le quali si occupano di etteratura delle lingue orientali nelle Università italiane.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Davvero allo spirito mio è assai di-

vertente udire parlare di codesti insegnamenti nuovi, pratici di lingue asiatiche ed africane, le quali oggi non sono insegnate in nessuna Università, come ai tempi degli avi nostri i quali parlavano dell'ingiunzione dell'insegnamento del greco nelle Università dei loro tempi. (*Interruzione dell'onorevole Martini.*)

Noi parliamo di un Istituto che deve esistere in Napoli; e io vi prego di udire come di istituti simili parlano là dove se ne parla da un pezzo, e dove se ne parla col sentimento pratico delle cose. A Berlino, come è chiamato un Istituto simile a quello che si vuol creare a Napoli? È chiamato *Seminario*, è chiamato cioè col nome con cui sono chiamate le scuole universitarie. E i professori che insegnano in quell'Istituto, non sono creduti da meno di quelli che insegnano nelle Università. Insegnamento pratico, vuol dire rivolgere soprattutto l'insegnamento alla pratica, vuol dire facilitare agli studenti il modo non solamente di poter leggere la lingua che si insegna, ma di poterla anche parlare.

Ma è detto in questa legge che il professore deve essere fiancheggiato da un assistente: e a questo specialmente, il compito dell'insegnamento pratico è soprattutto affidato.

Nel Seminario orientale di Berlino l'insegnamento è ordinato così: il professore spiega la teoria; e poi c'è un indigeno che fa l'esercitazione pratica.

E chi mai ha immaginato a Berlino che il professore Haring, ad esempio, valga meno di qualsiasi altro professore? Se voi volete per insegnanti nell'Istituto che deve sorgere a Napoli uomini di valore, bisogna che li paghiate bene.

Il potere esecutivo, si dice, deciderà quale stipendio si debba loro concedere. Ma se non si ha un concetto preciso di quello che questo professore debba essere, come volete che il potere esecutivo faccia a stabilire quale stipendio debba competergli? È un assurdo lasciare al potere esecutivo di determinare lo stipendio. E l'onorevole Coppino aveva avuto perfettamente ragione di aggiungere appunto al suo progetto una tabella per gli stipendii, come si è sempre aggiunta in qualunque nostra legge organica. Noi non ci siamo dipartiti da questo sistema che nei momenti infelici, e quando si è trattato di una ragione di partito, e non di una ragione chiara della natura delle cose.

Non c'è legge che importi necessità di stipendii dove la misura degli stipendii medesimi non sia determinata dal potere legislativo nella legge. Se non piace lo stipendio proposto, stabi-

liamone un altro, ma occorre che sia determinato nella legge.

Martini Ferdinando. Bastano 2500 lire.

Bonghi. Ma chi volete che ci venga per 2500 lire? Se volete uccidere nel germe l'istituzione...

Una voce. Non vogliamo questo.

Bonghi ... questo è il metodo, perchè nessuno vorrà insegnare per questo prezzo.

Voce. E i professori delle Università?

Bonghi. Che cosa vuol dire professore dell'Università?

De Renzis. Vuol dir molto.

Bonghi. Non vuol dir nulla. Lei non ha insegnato nelle Università (*Si ride*) ed io sì: quindi ne posso parlare.

Quando si dice che i professori dell'Istituto asiatico saranno pareggiati ai professori universitari, si vuol dire soltanto questo: dal momento che questo personale di questo Istituto nuovo è soggetto alle norme della legge del 1859, bisogna che sia nominato e distinto con le formalità da quella legge stabilite.

Voi potrete quindi avere nel nuovo Istituto professori ordinari, straordinari, e incaricati: voi potrete averne di quelli che converrà pagare anche il doppio dei professori ordinari; voi, con questa disposizione, avrete in altri termini determinato tutto quanto concerne il personale dell'Istituto che create: mentre con altra dichiarazione quale essa sia, lasciate tutto campato in aria.

Che cosa importa a me che questi professori siano dichiarati o no professori di Università? Che cosa vuol dire essere dichiarato professore di Università? Vuol dire essere nominato per concorso o per meriti altamente riconosciuti; vuol dire potere essere ordinario con stipendio di 5000 lire, o straordinario con stipendio di 3500, o incaricato con stipendio di 1200; vuol dire, in casi estremi, potere essere pagato con 6500 lire; non altro.

Credete voi che il professore di amarico o di cinese non possa essere, in questo senso, pareggiato ad un professore di italiano, di greco, o di latino? Io non lo credo.

Perciò mi pare sia molto utile lasciare questo paragrafo il quale determina tutto quanto ha tratto a questo personale nuovo, e non lasciare tutto in balia del potere esecutivo.

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. In ordine a questo articolo si sono sollevate tre specie di questioni: quella che concerne il pareg-

giamento dei professori dell'Istituto asiatico ai professori dell'Università; quella che concerne la connessione tra il regolamento e l'accertamento delle rendite dell'Istituto; ed infine quella che ha tratto alla condizione di coloro i quali insegnano nell'Istituto, quale oggi si trova.

Quanto alla prima questione mi pare che, in sostanza siamo tutti d'accordo. Nessuno vuol dare all'insegnamento di questo Istituto l'indole universitaria, e nessuno intende che i professori i quali in esso insegnano, debbano essere professori eguali a quelli dell'Università: e l'onorevole Franchetti ha ben chiarito il senso dell'espressione proposta nella legge, quando disse che fu semplicemente un'indicazione amministrativa.

È sotto questo punto di vista che io l'ho accettata, poichè nella Commissione, e da taluni di coloro che proposero emendamenti a questa legge, si è mosso il dubbio se convenisse di lasciar libero il potere esecutivo rispetto alla determinazione degli stipendi. Ora il determinarli nel disegno di legge non parve conveniente, per l'ordine speciale di questa istituzione; e l'affidarli interamente al potere esecutivo parve disforme dalle buone norme parlamentari.

L'indole dell'Istituto, per sè stessa, non è certo di Università; ma non parmi nemmeno tale da assomigliarsi a quella di qualsiasi dei nostri Istituti d'istruzione secondaria. È un Istituto di specie sua particolare, con la sua propria fisionomia, il quale non può trovar posto in alcuna categoria positiva e determinata. E quindi, dovendosi procedere ad una determinazione della scala, dirò così, degli stipendi per questi professori, e non volendosi o non potendosi fin d'ora specificarli in una tabella, la Commissione e il Governo si sono accordati sull'emendamento dell'onorevole Bonghi, il quale, come egli ha accennato poco fa, porge una scala di stipendi; imperocchè possono applicarsi così quelli che riguardano gli incaricati, come quelli dei professori ordinari o straordinari, o anche quelli speciali che si possono concedere in virtù dell'articolo 73 della legge del 1859.

Così è inteso il pareggiamento da coloro che lo proposero, della Commissione, e da me. Perciò io chiederei all'onorevole Bonghi, alla Commissione e agli onorevoli oppositori di questa prima parte dell'articolo, se non si raggiungerebbe ciò che da tutti si desidera quando il pareggiamento cadesse per quanto concerne il titolo e il grado, che vuol dire dignità d'insegnamento, inamovibilità ed altre cose simili, e rimanesse il pareggiamento per quanto ha tratto agli stipendii.

Martini Ferdinando. Perfettamente!

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Così il potere esecutivo non avrebbe un arbitrio assoluto, e si conseguirebbe l'intento cui si ispirava l'onorevole Bonghi, se ho ben compreso la sua idea, intento che consigliò la Commissione e me ad accettare il suo emendamento.

Rispetto alla questione sollevata dall'onorevole Gallo, il relatore già ne ha discorso, ed io, al pari del relatore, ho compresa tutta l'acutezza del suo dubbio.

Egli, se ho bene inteso, così dice: si tratta di una rendita fissa, o di una rendita soggetta continuamente a mutare? Se si tratta di una rendita fissa, da calcolarsi quando sarà realizzata, fate il regolamento in confronto di questa rendita, e nulla vi è a dire. Ma, se invece voi immaginate una rendita, la quale successivamente muti, non solo pel prezzo dei beni che gradatamente si vendono, ma per contributi di provincie, di comuni, dello Stato, e per lasciti che si facciano a questo ente; ma, allora, come volete ordinare questa istituzione, fin d'ora, con un regolamento che preceda quelle future condizioni dello svolgimento di rendita, che oggi non potete prevedere?

Già il relatore ha detto come il regolamento, che si tratta di fare, e la compilazione del quale è pensiero mio di affidare ad uomini singolarmente competenti in questa materia, dovrà porre le grandi linee del programma di questa istituzione e, fin dal suo principio, curare che l'istituzione stessa si espliciti grado a grado, sempre però seguendo i divisamenti conformi all'indole sua, ben determinata e sempre ferma in ogni progressiva attuazione del primo concetto.

La rendita, che si dovrà avere in mira, quando si formi il primo regolamento e si gettino le prime basi di questa istituzione, è la rendita che sarà realizzata dalla vendita dei beni attuali dell'Istituto: se future rendite verranno, si svolgerà questo Istituto conformemente al proprio ordinamento e all'ufficio pratico e speciale che gli appartiene. E poichè pare intendimento di alcuni deputati di proporre che il bilancio di questo Istituto sia presentato al Parlamento (ed io non ho nulla in contrario) sia in ordine all'impiego delle nuove rendite, sia intorno ai graduali svolgimenti dell'Istituto, il Parlamento potrà sempre esercitare il proprio riscontro e la propria azione.

E, in vero, questo Istituto, non solo perchè la rendita sua verrà successivamente a svolgersi, potrà essere successivamente trasformato; ma, secondo io lo immagino, anche per altre considerazioni. Poichè dovendo sempre essere coordinato agli intenti della nostra espansione politica

ed economica all'estero, potrà benissimo accadere che il regolamento che primo sarà fatto oggi, in relazione all'attuale stato di cose e alle rendite attuali, debba, nel procedere successivo del tempo, essere modificato.

In fine, l'onorevole deputato Costantini chiede quali siano gli intendimenti del Governo rispetto agli attuali insegnanti. Egli comprenderà come, a questo riguardo, io debba rispondere con la massima riserva. Già gli fu accennato che qui si tratta di surrogare un ente nuovo ad un ente che cessa di esistere; già gli fu detto come potrà esaminarsi la condizione di questi insegnanti, rispetto al modo della loro elezione e ai titoli che essi abbiano; cosa questa della quale, insieme al ministro, giudica il Consiglio superiore; ma vi è ancora un altro punto di vista: bisogna vedere se gli insegnamenti attuali siano, per la materia loro, per la loro indole, pel loro metodo corrispondenti agli insegnamenti che si vogliono istituire. Io terrò conto di tutte le ragioni e di tutti i riguardi che merita il passato; ma devo dichiarare all'onorevole Costantini e alla Camera, che a me, come a lui, come alla Camera, preme di fare una istituzione seria, una istituzione conforme all'indole che abbiamo ad essa tracciato con questa legge; e che solo il criterio del vantaggio della istituzione, ordinata e costituita come questa legge vuole, sarà quello che determinerà i miei atti e le mie deliberazioni. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costantini.

Costantini. Incomincio col ringraziare l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte nell'ultima parte del suo discorso; dichiarazioni delle quali mi dichiaro, alla mia volta, pienamente soddisfatto, ritenendo che esse significhino questo: che il personale attualmente insegnante non possa vantare diritti acquisiti. Io intendo le dichiarazioni del ministro in questo senso e non altrimenti.

Quanto poi al merito della questione principale sollevata da me intorno a quest'argomento, io, e l'onorevole mio amico Martini, abbiamo già dichiarato di non voler fare una questione di stipendi, perchè riconosciamo anche noi che le speciali esigenze dell'insegnamento nel nuovo Istituto possono richiedere stipendi superiori a quelli degli insegnanti nelle scuole secondarie.

In una parola, noi consentiamo che ai professori si accordino gli stipendi goduti dai professori universitari, purchè non si riconoscano in loro anche il titolo e il grado dei professori universitari; e giacchè l'onorevole ministro si

è dichiarato disposto a questo temperamento, io prendo atto delle sue dichiarazioni e non insisto nella proposta soppressiva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

Gallo. Io sono pienamente soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole ministro. Resta quindi inteso che il regolamento che dovrà essere pubblicato dal ministro, in seguito al parere della Commissione, di cui è parola all'articolo 5, deve provvedere esclusivamente all'ordinamento dell'Istituto prendendo per base la rendita attuale dell'Istituto stesso, salvo a venire poi a provvedere, con un nuovo regolamento, o con modificazioni al regolamento esistente, ad un ulteriore esplicitamento dell'Istituto nel caso che le rendite dell'Istituto siano per aumentare.

Per conseguenza, quando verrà in discussione l'articolo 5, credo sarà necessario di chiarire meglio, secondo il concetto ora manifestato dall'onorevole relatore, l'ultima parte del medesimo, dove è detto che questo regolamento dovrà provvedere all'esecuzione della presente legge, e al progressivo esplicitamento dell'Istituto.

Frattanto prendo atto delle dichiarazioni del ministro col quale, del resto, mi trovo perfettamente d'accordo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Se la Commissione consente meco, io proporrei di modificare così il primo capoverso dell'articolo: "I professori sono pareggiati, rispetto agli stipendi, ai professori delle Università."

Osservo alla Camera che quanto alle norme per la nomina loro l'articolo 5 dice che dovranno stabilirsi nel regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Florenzano, relatore. Prima di tutto non posso lasciar passare una frase con cui ha incominciato il suo discorso l'onorevole Martini. Egli disse che è inutile girare l'argomento.

No, onorevole Martini, l'argomento non venne girato; vi abbiamo invece risposto direttamente.

L'insegnamento delle lingue, egli diceva, è cosa di scuole secondarie, ma io gli risponderò che non possono esser di competenza delle scuole secondarie, materie ad insegnar le quali bisogna che sieno chiamati, in Italia, uomini di lettere e scienze dalla Turchia, dalla Cina, dalla Persia, dall'India, cioè dai paesi più lontani di Oriente.

Dunque queste materie potranno avere una so-

miglianza assai lontana con quelle che si insegnano nelle scuole secondarie, ma è sempre vero quello che il ministro or ora ha osservato, e lo stesso onorevole Martini ha riconosciuto che l'Istituto di Napoli è una scuola d'indole speciale, che non può essere raggiunta ad una scuola qualunque d'ordine secondario.

Pagateli come volete, dice l'onorevole Martini, questi professori, ma il grado e il titolo di professore d'Università, no!

Io credo che l'onorevole Benghi abbia risposto che questo grado e questo titolo sono una cosa ben modesta e che il professore di Università si appoggia unicamente sullo stipendio che il Governo gli paga, che poi non è gran cosa, perchè, per uno straordinario, non eccede le lire 3500, per un professore ordinario va dalle 5000 alle 7000 lire.

Ma avendo, come era mio dovere, studiato l'argomento, io debbo pure far sapere alla Camera che, in altri paesi d'Europa, dove questi Istituti esistono da tempo, e fioriscono, (come in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Austria) lo stipendio minimo di professore di lingue straniere non è inferiore alle 8000 lire ed arriva a 10 e 12 mila.

Questo mi risulta da documenti che ho sotto gli occhi.

Ora, col proporre nel nostro progetto, di pareggiare questi professori a quelli delle Università, (il che vuol dire che se saranno straordinari non avranno più di 3500 lire) noi veniamo loro a dare molto meno del minimo, che è di 8 mila lire, che viene dato loro negli altri paesi d'Europa.

Ma, dice l'onorevole Martini, sarebbe fare offesa agli illustri uomini che insegnano nelle Università addivenire a cotesto pareggiamento. Dimando perdono, onorevole Martini, ma Ella non sa che i professori che insegnano nella scuola di lingue orientali, esistente nell'Università di Napoli, la quale non è che una diramazione di questo Collegio dei cinesi, non si riterrebbero affatto offesi di far parte di quest'Istituto?

I professori Hermann, Kerbaker ed altri valorosi potrebbero domani presentare ad una Commissione competente i loro titoli, i quali sarebbero titoli di molta benemerita scientifica e letteraria.

Quindi io credo che questo pareggiamento non faccia offesa ad alcuno; e se si vuole che uomini d'ingegno si dedichino a questi studi, la Camera deve riconoscere che bisogna far loro una posizione conveniente.

A me pare che le osservazioni fatte finora e che ho udito da alcuni ripetere anche nella discussione generale, se non sono originate da un preconcetto, ne hanno per lo meno l'apparenza. Pare a me che si abbia una diffidenza grandissima dei professori che dovranno insegnare in questa scuola. Ora se noi vogliamo fare una discussione serena, non dobbiamo stare coll' archibugio contro i professori di questa scuola, altrimenti noi non c' intenderemo mai.

Noi stiamo qua per trasformare un Istituto, che non dava alcun frutto, in un Istituto che assicuri una copiosa messe per l'avvenire. E se è vero quello che ho sempre sentito dire da uomini competentissimi, ed anche dall'onorevole Martini in questa Camera, che sono i buoni professori quelli che fanno i buoni scolari e la buona scuola, non è possibile non desiderare che, in quest'Istituto, insegnino buoni professori.

Del resto la Commissione dichiara di accettare la proposta dell'onorevole ministro di limitare cioè il pareggiamento dei professori unicamente allo stipendio, prescindendo dal grado e dallo stipendio.

Presidente. Verremo ai voti.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione propone che, nell'articolo 4, dove è detto: " I professori dell'Istituto sono pareggiati in stipendio, titolo e grado a quelli dell'Università „ si dica invece: " I professori dell'Istituto sono pareggiati, rispetto allo stipendio, a quelli dell'Università. „

La Commissione accetta questa proposta.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

" Art. 5. Un regolamento, da pubblicarsi con decreto reale entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, stabilirà i programmi degli studi, i metodi pratici degli insegnamenti, ed ordinerà l'amministrazione e direzione dell'Istituto la tabella delle cattedre da istituirsi, le norme per la nomina dei professori ed incaricati, per l'ammissione degli alunni, pel conferimento dei premi e dei posti di studio, ed in genere per la esecuzione della presente legge e per il progressivo esplicitamento dell'Istituto. „

Gallo. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallo. Non potendo proporre nulla, perchè il regolamento lo vieta, prego la Commissione di

volere essa proporre la soppressione dell'ultimo inciso di questo articolo e precisamente delle parole " e per il progressivo esplicitamento dell'Istituto. „

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Onorevole Gallo, senza che Ella prosegua nel suo discorso, io le farei osservare che il regolamento dovrebbe non solo provvedere all'esecuzione della legge, ma anche contenere tale un programma di idee e di fini che possa giungere, per quanto è possibile, a coordinare certi studii e certe materie all'indole vera dell'Istituto ed al suo progressivo esplicitamento. Ora togliendo le parole cui Ella accenna, cadrebbe questo concetto, cioè: di avere un regolamento il quale non corrisponda solo al nudo stato presente delle cose, ma anche ai fini ed al programma che lo Istituto stesso si propone oggi e per la sua azione immediata e per la sua azione successiva. Io perciò vorrei pregare l'onorevole Gallo di non insistere nel suo emendamento.

Gallo. Io mi limitava a fare una preghiera all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ma è inutile che io continui a parlare, giacchè non posso fare una proposta.

Presidente. Bisognerebbe che dieci deputati si unissero a Lei per farlo; ma Ella non insistendo, e non essendovi alcuna proposta, metto a partito l'articolo 5 di cui ho dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

" Art. 6. Tutti i beni dell'antico Collegio dei Cinesi, qualunque ne sia la provenienza, sino alla promulgazione della presente legge, saranno, a cura del Ministero di pubblica istruzione, gradatamente liquidati e convertiti in rendita pubblica italiana da intestarsi nominativamente all'Istituto, al quale verrà del pari intestato qualunque altro cespite patrimoniale che gli potrà in appresso legalmente pervenire.

" L'Istituto non potrà essere subordinato o aggregato finanziariamente ad altro stabilimento di istruzione o corpo scientifico. „

A questo articolo sono proposti due emendamenti.

È presente l'onorevole Vastarini-Cresi?

(*Non è presente*).

Non essendo presente, si intende abbia rinunciato al suo emendamento.

L'onorevole Costantini ha proposto un altro emendamento col quale intende: *Alle parole: sa-*

ranno, a cura del Ministero di pubblica istruzione, gradatamente liquidati e convertiti in rendita pubblica italiana, ecc. *sostituire le altre*: potranno essere, a cura dell'amministrazione del Collegio e previa l'approvazione del Ministero, liquidati e convertiti, ecc.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Ho chiesto di parlare per dire che accetto l'emendamento dell'onorevole Costantini.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io accetto le disposizioni di questo articolo senza riserva, soltanto faccio una raccomandazione all'onorevole ministro, cioè che quando si verrà alla liquidazione e conversione dei beni dell'antico Collegio dei Cinesi, si vada ben cauti per non alienare questi beni a combriccole, che volessero assorbirli e acquistarli a vilissimo prezzo.

Per me il dato dell'affitto attuale dei poderi che so essere stato abbassato, non vale niente, come dato di stima del loro valore. Io vorrei che di questi beni fosse fatta una esattissima stima e che, nel venderli, non se ne abbassasse il prezzo oltre il loro vero valore, per evitare che questi beni si sciupino in vendite a prezzo vile.

Non sempre le delibere ad asta pubblica, se non vi siano caute condizioni e riserve, riescono ad equo vantaggio del venditore o ad impedimento di insidiose colpevoli coalizioni di compratori.

Rosano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rosano. Dichiaro, a nome mio e dell'onorevole Vastarini-Cresi, di ritirare, dopo le modificazioni fatte dalla Commissione all'articolo 6, i nostri emendamenti non avendo essi più ragione di essere.

Comin. (Presidente della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Comin. (Presidente della Commissione). Dichiaro all'onorevole Cavalletto che egli ha fatto un'osservazione giustissima della quale la Commissione si è occupata. Essa ha esaminato la condizione attuale della proprietà fondiaria del Collegio dei Cinesi e ha lasciato al Governo piena libertà di tempo e di modi per liquidarla appunto per ottenerne il maggior vantaggio possibile a favore dell'Istituto medesimo.

Cavalletto. Sta bene.

Presidente. Onorevole relatore, l'onorevole ministro ha accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Costantini; la Commissione lo accetta o lo respinge?

Florenzano, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettarlo dal momento che il Governo lo accetta.

Ma io ho anche il debito di far osservare alla Camera che l'emendamento stesso può far cambiare fisionomia alla legge.

Con la parola *dovranno* si ordinava una conversione obbligatoria; mentre invece dicendosi nell'articolo, *potranno*, noi avremo conversione facoltativa, come e quando cioè, il Ministero la crederà opportuna. Ora io domando prima di tutto alla Camera se la conversione facoltativa sia consentanea alla legge, se un'opera di *manomorta* possa tenere il suo patrimonio *sub iudice* per moltissimi anni in facoltà dei ministri che si succedono, per sapere se questo fondo debba conservarsi o no. Ma allora tutto il sistema escogitato dalla Commissione è inutile. La Camera lo respinga. Non è spirito di opposizione al proponente. Ma noi facciamo avvertire alla Camera, che sfugge proprio al concetto della legge questa proposta dell'onorevole Costantini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costantini.

Costantini. Due concetti informano il mio emendamento; il primo sostituisce l'amministrazione dell'Istituto al ministro della pubblica istruzione nella vendita e liquidazione di questi beni; il secondo dichiara la conversione facoltativa, mentre il progetto propone la conversione obbligatoria.

L'onorevole relatore ritiene che la mia proposta sconvolge tutta la legge; francamente, non mi pare che essa abbia una così grande portata.

L'economia generale della legge non è toccata dai miei emendamenti: io accetto il concetto della conversione, ma non voglio la conversione obbligatoria; ecco tutto!

Dunque tutta la disamina sta nel vedere se convenga o no questa sostituzione. L'onorevole Florenzano crede che la questione sia già stata risolta per legge, perchè dice che la *manomorta* è abolita da un pezzo; ma io osservo che in questo caso non si tratta di *manomorta*, ma di *mano viva*. Noi abbiamo tutti i convitti nazionali che sono enti autonomi, che posseggono ed amministrano i loro beni; e nessuno ha mai sognato di decretare la conversione dei loro patrimoni.

Abbiamo i collegi di Maria in Sicilia, che sono

veri Istituti di pubblica istruzione, che posseggono e amministrano i loro beni, e nessuno ha mai sognato di obbligarli a liquidarli in un periodo più o meno lungo di tempo.

Dunque non è vero che, secondo il diritto costituito, sarebbe una anomalia lasciare che l'Istituto continuasse a possedere ed amministrare il suo patrimonio.

D'altra parte l'onorevole Florenzano non corra tanto; non creda che il concetto della conversione coercitiva sia approvato da tutti. Io ho l'onore di dire all'onorevole Florenzano che la cosa non è in questi termini. Vi sono gravi ragioni di ordine politico, morale, giuridico ed economico, che confortano la mia tesi contro la sua. E per accennarle brevemente, perchè non si creda che qui siamo dinanzi ad una questione di poco momento, dico che le ragioni di ordine politico fecero già capolino in questa Camera, quando l'onorevole Vastarini, nella discussione generale di questa legge, diceva: Sapete che cosa si dice? Si dice che lo Stato vuole liquidare, incamerare questi beni, e che poi dell'Istituto non si parlerà più.

Florenzano, relatore. Lo diceva solo l'onorevole Vastarini.

Costantini. Ma è proprio così.

Vi è una parte notevole dell'opinione pubblica che crede proprio a questo, onorevole Florenzano, e non senza ragione; perchè in Italia si sono liquidati due vistosissimi patrimoni senza pressantissima necessità, e senza che il pubblico si rendesse conto esatto dell'uso fatto di questi immensi capitali.

Vi sono poi ragioni di ordine morale. Poichè non tutti e non sempre gl'istitutori di patrimoni, non tutti i fondatori di Opere di pubblica beneficenza o di pubblica istruzione sono ispirati da un sentimento puro di filantropia e di carità verso il prossimo. Vi è una parte anche di vanità in tutto questo; si vuole e si spera sopravvivere onorevolmente nella memoria dei posteri; e se voi turbate questa fede, se voi mettete le mani su questi patrimoni senza un'alta ragione di ordine sociale, voi correte rischio di inaridire la fonte stessa della carità.

Vi sono altresì considerazioni di ordine giuridico.

Per quanto questa proprietà sia indirizzata a scopo di pubblica utilità, e soggetta alla tutela dell'autorità pubblica, non è men vero che essa è di origine privata, e che venne ordinata così come la veggiamo al presente dall'espressa volontà del fondatore, anche col vincolo della *reversibilità*.

Ora se voi turbate la sua costituzione giuri-

dica, voi violate senza manifesta necessità il diritto privato.

Infine prego la Camera di considerare che anche dal punto di vista economico la questione è gravissima.

È gravissima perchè la conversione non si può fare che in rendita ossia in danaro.

Ora il danaro è una merce come tutte le altre, è una merce che diminuisce continuamente di valore, mentre la rendita dei fondi cresce.

Io leggerò alcuni dati desunti dall'inchiesta sulle Opere pie: senta, onorevole Florenzano.

“ Trentasei poderi dei Luoghi pii elemosinieri di Milano, della complessiva superficie di pertiche censuarie 63,147.17 pari ad ettari 4133, 1339, offrivano nell'anno 1825 un reddito di 448,012 lire e cent. 83. Il quale aumentò gradatamente a lire 565,007.34 nel 1844, a lire 626,016.55 nel 1851, a lire 683,990.23 nel 1861, a lire 748,469.38 nel 1871, a lire 764,486.92 nel 1872, e finalmente a lire 817,139.82 nel 1873.

“ L'Albergo dei poveri in Genova dai suoi beni stabili urbani otteneva nel 1834 un reddito di lire 19,273: nel 1874 gli stessi beni rendevano la somma di lire 57,133.

“ Le Opere pie amministrate dalla Congregazione di carità di Cremona nel 1822 ritraevano dalla loro proprietà fondiaria l'annuo reddito di lire 338,166.31: nel 1874 questa cifra ascese a lire 422,272.12.

“ Le rendite delle Opere pie di Bitonto, che nel 1843 ascendevano a lire 6,670.47, salirono nel 1873 a lire 15,071.64.

“ Il Monte della misericordia di Napoli, che nel 1844 ritraeva dai suoi beni immobili la rendita di lire 122,234.83, vide nel 1873 elevarsi questa somma alla cospicua cifra di lire 226,999.12.

“ L'Ospedale di San Matteo in Pavia, dai 28 poderi invariabilmente posseduti dal 1825 in poi, della complessiva superficie di circa ettari 3607, otteneva nel 1874 la rendita di lire 844,999.67, mentre nel 1825 non ne avea che lire 337,868.72.”

Nè questa legge del progressivo costante aumento della rendita fondiaria spiega i suoi benefici effetti soltanto in Italia; no, essa è legge di ordine generale che abbraccia ogni paese, ed è in ogni paese egualmente riconosciuta. Lo provino questi esempi.

“ I beni urbani, appartenenti all'Assistenza pubblica di Parigi, secondo la relazione amministrativa per l'anno 1855, malgrado numerose vendite, nel giro di 10 anni, dal 1845 al 1855, videro il loro reddito salire da lire 432,003 a lire 482,357. E migliori risultati diedero i fondi rustici posti

quasi tutti nel dipartimento della Senna e nei dipartimenti circonvicini, poichè nello spazio di 100 anni ebbero la loro rendita complessivamente quadruplicata; anzi in 7 poderi quintuplicata, e in 5 sestuplicata! „

Ma io non voglio più oltre annoiare la Camera con queste citazioni.

Conchiudo con raccomandare alla Camera i miei emendamenti già accettati dall'onorevole ministro.

Con essi non si elimina il concetto della Commissione, solo si dà all'amministrazione del collegio, che è il potere competente, la facoltà di operare la conversione gradatamente, con le debite garanzie e secondo i veri bisogni dell'Istituto

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. A me duole dover dire all'onorevole Costantini ed alla Camera che quando testè io aveva accettato la proposta dell'onorevole Costantini non l'aveva compresa abbastanza. Ora che egli me l'ha fatta comprendere col suo commento compiuto e chiarissimo, sono nella dolorosa necessità di non poterla più accettare perchè essa contrasta col concetto stesso di questa legge. E mi spiego. Io aveva capito che il "potranno essere „ dell'onorevole Costantini equivallesse perfettamente al "gradatamente „ cioè al concetto della conversione obbligatoria gradatamente effettuata. Io credeva che nel concetto della conversione obbligatoria gradatamente effettuata l'onorevole Costantini fosse d'accordo con la Commissione, e mi era fermato sull'altra parte del suo emendamento, secondo la quale invece di dire: "a cura del ministro dell'istruzione pubblica „ dovrebbesi dire: "a cura dell'amministrazione del Collegio e previa l'approvazione del Ministero. „ Io non prevedeva che la questione dovesse toccare radicalmente la conversione obbligatoria; e pregherei l'onorevole Costantini di non insistere, perchè tutte quante le garanzie che si possono giustamente desiderare sono racchiuse nella parola "gradatamente. „ Certo è che, nè l'amministrazione del Collegio, nè il Ministero, nè alcun altro, farà questa conversione altrimenti che in modo graduato, ciò che corrisponde ai veri interessi economici del Collegio stesso. Ma adottare una proposta, la quale muova dal concetto che la conversione non sia obbligatoria, sarebbe accettare un concetto disforme assolutamente dal principio informatore di questa legge.

Mi creda l'onorevole Costantini, egli conosce molto meglio di me i fatti generali che riguar-

dano questo Collegio; ma io so fatti particolari intorno agli inconvenienti che nacquerò per ciò che i beni patrimoniali di esso erano beni fondiari, inconvenienti che veramente invitano, appena sia possibile, a procedere gradatamente, ma necessariamente, a questa opera proficua e salutare di conversione. (*Bene!*)

Creda che gli affitti dei beni immobili di quell'Istituto sono passati per tali vicende che la rendita dell'Istituto non è più quella che dovrebbe essere.

La parte peggiore di quell'amministrazione fu per avventura la parte relativa ai beni fondiari.

Quindi per tutto ciò che concerne facoltà di graduare la conversione in modo che non riesca intempestiva, che corrisponda alle condizioni del mercato ed all'utilità vera dell'Istituto, sono d'accordo coll'onorevole Costantini, ma se ho bene inteso la sua proposta, dopo le parole sue, se essa non ammette il principio della conversione fatta gradatamente sì, ma obbligatoria, sono costretto a non accettarla.

Presidente. L'onorevole Plastino ha facoltà di parlare.

Plastino. Io volevo fare sulla proposta dell'onorevole Costantini, le stesse osservazioni, che poi sono state fatte dal ministro della pubblica istruzione.

Io credo che la Camera sia convinta della necessità di seguire il sistema proposto dal ministro e dalla Commissione, perchè non si tornino a stabilire cose di non belia memoria.

E non voglio dire altro.

Presidente. Onorevole Costantini, come Ella ha inteso, l'onorevole ministro, stando alla prima dichiarazione, dichiara che accetterebbe la prima parte del suo emendamento, quella che riguarda la conversione, che, invece di essere affidata al ministro della pubblica istruzione, dovrebbe esserlo all'amministrazione del collegio.

Voce dal banco della Commissione. Previa approvazione del Ministero.

Presidente. Previa approvazione del Ministero.

Plastino. Si riduce alla stessa cosa. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Costantini, ha facoltà di parlare.

Costantini. Mi dispiace che l'onorevole ministro... (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio, non facciano conversazioni.

Costantini. ... non abbia inteso la parte essenziale del mio emendamento; ma siccome essa corrisponde all'intima mia convinzione, non posso

ritirarla. La Camera la respingerà, ne sono sicuro; ma io avrò obbedito ad un obbligo della mia coscienza, e ciò mi basta.

Ringrazio poi l'onorevole ministro delle cortesi dichiarazioni fatte al mio indirizzo nell'ultima parte del suo discorso, vale a dire che io sappia delle vicende di questo Istituto quanto lui e più di lui; ma appunto per ciò mi permetto d'insistere nell'ordine delle mie idee; perchè, se la legge decreta la conversione del suo patrimonio, il patrimonio cadrà di valore e sarà liquidato..

Una voce. Gradatamente.

Costantini. Gradatamente quanto volete, ma se voi ammettete la conversione obbligatoria, voi deprezzate questo patrimonio, voi favorite la speculazione. E l'onorevole ministro dovrebbe intendermi!

Del resto, io mantengo tutto intero il mio emendamento, ringraziando il ministro di averne accettato una parte.

Florenzano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Florenzano, relatore. La Commissione, come ha fatto anche il ministro, ha accettato una parte dell'emendamento dell'onorevole Costantini, nel senso che questa conversione non sia fatta dal Ministero della pubblica istruzione, direttamente, ma sia fatta per iniziativa dell'amministrazione dell'Istituto, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Di modo che, in questa parte, Commissione, Ministero e proponente, siamo d'accordo.

Costantini. Questa è la parte meno importante.

Florenzano, relatore. Sarà la parte meno importante; ma, come dicevo, è una parte del suo emendamento. Vengo all'altra parte che egli dice più importante: cioè, se la conversione debba essere facoltativa od obbligatoria. Egli ha detto, nel suo emendamento, che deve essere facoltativa: cioè, ha detto: *potrà*; ma, poi, nel discorso con cui ha illustrato la sua proposta, ha finito per dire che egli non sa con quanta ragione si voglia metter la mano su questo patrimonio.

Dunque, allora, parliamoci chiaro: dite che non volete la conversione, in quanto non sapete con quanta ragione si possa metter la mano su questo patrimonio; e ci mettete avanti degli spauracchi, come pur troppo avete fatto, sin dal principio di questa discussione. Ora, la Commissione tien fermo alla locuzione dell'articolo, così come l'ha concordata col Ministero: perchè, come l'onorevole ministro ha avuto occasione di osservare, il tarlo roditore di questo Istituto, è stato appunto la proprietà fondiaria, la qualità del suo patrimonio,

che ha permesso tutti i furti e tutte le ruberie, per cui c'è stato, ultimamente, un processo penale dinanzi alla magistratura di Napoli.

Creda pure l'onorevole Costantini, che questa conversione è condizione essenziale, *sine qua non*, per la conservazione e per la trasformazione di questo Istituto. (*Benissimo!*)

Plastino. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Plastino. Onorevoli colleghi, io devo dichiarare che non mi ci raccapezzo più in questa discussione. La Commissione aveva cominciato dal dire che respingeva l'emendamento dell'onorevole Costantini, e mi era parso che il ministro della pubblica istruzione si associasse alla proposta savia della Commissione; ora vedo che il ministro da un lato e la Commissione dall'altro si congiungono, pare, in qualche cosa che è più ibrida della stessa proposta fatta dall'onorevole Costantini. Egli è per questo che io vorrei domandare che vantaggio ci sia da sperare se la vendita di questi beni verrà fatta dall'amministrazione di quest'Istituto.

Qual'è, o signori, l'amministrazione di questo Istituto? Voi avete ora presente l'insieme di questi sacerdoti che, pur troppo, hanno così male amministrato e ora, per fortuna, sono sciolti. Cosa ci sarà poi lì domani per amministrare? Suppongo un direttore, messo lì dall'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ma se in esso si deve riassumere la direzione, francamente, io dico che ho molto più fiducia nell'opera del ministro, del Governo, che non in questo semplice direttore locale messo lì.

Io domando perchè voi volete fare eccezione, in questo caso, al diritto vigente; uniformarci a quello che in materia di beni, che si traducono in danaro, è prescritto.

Delle ragioni economiche, giuridiche e morali, esposte dall'onorevole Costantini, io non sono persuaso nè punto nè poco.

Quindi io prego la Camera, poichè credo che ciò che si possa fare di meglio onde tutelare davvero la moralità, sia il tornare alla prima proposta, all'articolo già concordato fra la Commissione e il ministro, respingendo la proposta fatta dall'onorevole Costantini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

Salandra. Io mi associo completamente alle considerazioni state esposte dall'onorevole Plastino. Solo vorrei osservare che, a togliere qualunque equivoco, sarebbe forse bene di eliminare dall'articolo le parole " a cura del Ministero della

pubblica istruzione, „ che l'onorevole Costantini vorrebbe sostituire con quelle „ dell'amministrazione del Collegio, „ le quali, come ha ben notato l'onorevole Florenzano, non si sa se vi sia, dove sia, in che risieda. Eppoi anche quando questa conversione si debba fare, il Ministero della pubblica istruzione non ha gli organi opportuni per fare questa conversione dei beni.

Quando beni demaniali di natura simile si debbono vendere, vi sono le disposizioni della legge di contabilità, che vi provvedono. Se questi si dovranno vendere, il modo ne sarà dato dalla legge di contabilità.

Quindi, a togliere qualunque dubbio, propongo che sia tolta la frase „ a cura del Ministero della pubblica istruzione. „

Presidente. Onorevole Salandra, Ella non può fare alcuna proposta se non è sottoscritta da dieci deputati.

Salandra. Bene, la sottoscriveremo.

Presidente. Onorevole Comin, ha facoltà di parlare.

Comin. (*Presidente della Commissione*). L'onorevole Plastino veramente ha ragione, poichè la cosa in fondo è la stessa; in ultima analisi è sempre il Ministero che curerà la vendita degli immobili; si tratterebbe solo di renderla più agevole e facilitarla, mediante persone locali, le quali del resto sarebbero scelte dal Ministero; perciò tale modificazione era stata consigliata alla Commissione.

Ma se ciò può fare difficoltà, la Commissione non volendo seminare ostacoli e per togliere ogni preoccupazione, mantiene l'articolo stesso come l'aveva formulato.

Presidente. L'onorevole Costantini mantiene il suo emendamento?

Costantini. Sì, signor presidente.

Presidente. La Camera deve tener presente che l'emendamento dell'onorevole Costantini consta di due parti: nella prima parte è disposto che alle parole „ saranno gradualmente liquidati „ si debbano sostituire le parole „ potranno essere, ecc.; „ nella seconda si propone che: 1° alle parole „ a cura del Ministero di pubblica istruzione „ si sostituiscano le parole „ a cura della amministrazione del Collegio e previa l'approvazione del Ministero. „

L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Per la prima parte non l'accetto; per la seconda parte me ne rimetto alla Camera.

Presidente. L'altro emendamento è più radi-

cale è quello dell'onorevole Salandra, sottoscritto da 10 deputati, il quale propone che siano soppresse le parole: „ a cura del Ministero di pubblica istruzione. „

Comin. (*Presidente della Commissione*.) La Commissione mantiene l'articolo nella sua integrità come l'ha proposto.

Presidente. Allora non si associa nemmeno all'onorevole ministro nell'accettare la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Costantini?

Verremo ai voti: il primo emendamento, il più radicale, è quello dell'onorevole Salandra, il quale propone la soppressione delle parole: „ a cura del Ministero di pubblica istruzione, „ il che vuol dire che i beni saranno convertiti secondo la legge ordinaria.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Il Ministero non l'accetta.

Presidente. Onorevole Salandra, mantiene il suo emendamento?

Salandra. Lo mantengo.

Presidente. Qualora l'emendamento dell'onorevole Salandra non fosse accettato dalla Camera, verrebbe posto a partito quello dell'onorevole Costantini.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io prego l'onorevole Salandra di non insistere nel suo emendamento. Si capisce che egli vuol fare entrare questa materia nella legge comune, ma legge comune qui non esiste, ed è nell'interesse dell'istituzione che la conversione sia fatta a cura del Ministero dal quale l'istituzione stessa dipende.

Salandra. Cedo alle insistenze del ministro della pubblica istruzione, ma desidererei che egli più esplicitamente dichiarasse che non accetterà l'emendamento Costantini, riguardante l'amministrazione del Collegio, perchè esso è qualche cosa che io non so approvare e dubito forte che verrebbe a costituire un pericolo per la liquidazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io da prima avevo inteso l'emendamento Costantini nel senso che il Ministero ordinava la liquidazione, disponeva i contratti e dava tutti gli ordini, ma che la cura immediata, esecutiva, per gli incumbenti locali, fosse affidata a colui che è a capo dell'amministrazione dell'Istituto, rappresentante del ministro della pubblica istruzione. In questo senso, ritenendo, cioè, che si trattasse di esecuzione di ordini e non di facoltà di fare o non fare io aderiva all'emendamento dell'onore-

vole Costantini. Ma quell'emendamento nell'idea di taluni dei nostri colleghi ha assunto più vaste proporzioni ed è parso anche a me dopo le parole dell'onorevole Costantini ch'egli voglia dare facoltà non solo esecutiva ma anche di apprezzamento e di iniziativa ad amministratori locali. Rimasto quindi incerto fra le varie interpretazioni, già me ne sono rimesso e me ne rimetto al giudizio della Camera.

Presidente. Onorevole Salandra?

Salandra. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro ho solo da notare che la delegazione di facoltà del Ministero della pubblica istruzione agli enti che lo rappresentano nell'amministrazione dell'Istituto orientale è una materia regolamentare e che non ha bisogno di essere prescritta per legge. Il Ministero delegherà quelle funzioni che vorrà delegare.

Quindi è che, per concludere questa discussione che minaccia di esser già troppo lunga, io ritiro il mio emendamento ed accetto l'articolo della Commissione così come è stato formulato.

Presidente. Gli emendamenti dell'onorevole Costantini sono dunque due: uno invece di imporre dà la facoltà di liquidare; dice: *potranno essere*, invece di *saranno*; l'altro poi affida la conversione all'amministrazione del Collegio sotto la vigilanza del Ministero.

La Commissione propone che la conversione sia fatta dal Ministero d'accordo coll'Amministrazione.

L'onorevole Costantini mantiene i due emendamenti da lui proposti?

Costantini. Li mantengo.

Presidente. Metto a partito il primo emendamento col quale si vorrebbe che invece di dire *saranno* si dicesse *potranno essere*.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Metto a partito il secondo emendamento che consiste nel sostituire alle parole *a cura del Ministero di pubblica istruzione* le altre: *a cura dell'amministrazione del Collegio*.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Metto a partito l'articolo 6.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 7. La Congregazione sotto il titolo della *Sacra famiglia di Gesù Cristo* non è riconosciuta.

“ A ciascuno dei sacerdoti e dei laici, i quali avendo fatto regolare professione di voti fanno attualmente parte della Congregazione almeno dal 1° gennaio 1886, sarà concesso un annuo assegnamento a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 n. 3036.

“ Qualora qualcuno dei detti sacerdoti o laici fosse ammesso a prestare servizio nell'Istituto, lo stipendio terrà luogo dell'assegnamento di cui sopra, e qualora consegua qualche ufficio che porti aggravio al bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato e del Fondo pel culto, od ottenga un beneficio ecclesiastico od un assegno per esercizio di culto, la pensione sarà diminuita di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo e durante l'ufficio. ”

Metto a partito quest'articolo 7.

(*È approvato*).

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferdinando Martini; ne do lettura:

“ Il ministro dell'istruzione pubblica presenterà ogni anno in allegato al bilancio del suo Ministero il bilancio dall'Istituto Orientale di Napoli. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferdinando Martini.

Martini Ferdinando. Il mio articolo aggiuntivo è molto chiaro, ed è molto chiaro l'intento propostomi, sicchè non sto a spiegarlo con parole che mi sembrano inutili, tanto più che mi pare che l'onorevole ministro abbia dichiarato nella discussione sull'articolo 4. che egli è disposto ad accettarlo.

Dunque io aspetto una sua dichiarazione in proposito.

Florenzano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Florenzano, relatore. La Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Martini; però con una modificazione, e cioè che invece di un articolo aggiuntivo formi un capoverso dell'articolo 4.

Presidente. Dunque l'aggiunta dell'onorevole Martini è accettata dalla Commissione e dal Governo.

La metto a partito.

(*È approvata*).

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge. Pregho gli onorevoli deputati di presentarsi quando sono chiamati dovendo l'Ufficio di Presidenza tenere esatto conto dei voti e dei presenti.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari Quartieri e Fortunato numerano i voti).

Comunico il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli:

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	191
Voti contrari	26

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agliardi — Albini — Amadei — Amato-Pojero — Andolfato — Arbib — Arnaboldi — Auriti. — Baccelli Guido — Balsamo — Barazzuoli — Basetti — Benedini — Bertana — Bonacci — Bonardi — Boneschi — Bonghi — Borgatta — Boselli — Briganti-Bellini — Brin — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo. — Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calvi — Capelli — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carmine — Castelli — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chinaglia — Cipelli — Coccapeller — Cocco-Ortu — Coffari — Colaianni — Colonna-Sciarra — Comin — Comini — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Cucchi Francesco — Cucchia — Curioni. — D'Adda — Damiani — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — Della Rocca — Delvecchio — De Riscis — De Rolland — De Seta — De Zerbi — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Pisa — Di San Donato — Di San Giuliano — Di San Giuseppe. — Elena. — Fabris — Fabrizio — Fagioli — Falconi — Faldella — Farina Luigi — Farina Nicola — Favale — Ferracciù — Ferraris Maggioreino — Ferri Enrico — Ferri Felice — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Florenzano — Forcella — Franceschini — Franchetti. — Gallo — Garavetti — Garelli — Gentili — Geymet — Gherardini — Giolitti — Giordano

Apostoli — Giordano Ernesto — Giusso — Gio-rio — Grimaldi — Guglielmini.

Indelli — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lorenzini — Luciani — Luporini — Luzi.

Majocchi — Maldini — Marchiori — Marcora Mariotti Filippo — Marselli — Martini Ferdinando Marzin — Massabò — Maurogò nato — Mazza — Mel — Merzario — Miceli — Mocenni — Moneta — Monzani — Morelli — Morini — Morra.

Narducci — Nasi — Nocito.

Oddone — Odescalchi — Oliverio.

Palizzolo — Pandolfi — Papa — Passerini — Pavesi — Penserini — Perroni-Paladini — Petroni — Pierotti — Pignatelli — Plastino — Plutino — Poli — Pompilj — Puglia — Pugliese-Giannone — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Raggio — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Roux — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Sagarriga — Salandra — Saporito — Serra Vittorio — Silvestri — Simeoni — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Sponi — Spirito — Sprovieri.

Tabacchi — Taverna — Tittoni — Tomassi — Tondi — Torraca — Tortarolo — Trompeo — Tubi.

Valle — Vendramini — Vigna — Vigoni — Villa — Villanova — Vollaro.

Zainy — Zanardelli.

Erano in congedo:

Adamoli — Alimèna — Angeloni — Armirotti.

Badini — Baglioni — Barracco — Basteris — Berio — Bianchi — Bruschettoni.

Calciati — Campi — Canèvaro — Capoduro — Casati — Chiaves — Chiesa — Cibrario — Cittadella — Clementi — Cocozza — Colombo — Compagna — Cordopatri.

De Bassecourt — De Pazzi — Di Gropello — Di Marzo — Dini.

Episcopo.

Fabbricotti — Falsone — Fani — Ferrari Luigi — Fortis — Francica — Franzi — Franzosini.

Gabelli Aristide — Guglielmi — Guicciardini. — Lunghini.

Maffi — Maluta — Mariotti Ruggiero — Martini Giovan Battista.

Nicolosi.
 Panattoni — Pascolato — Prinetti.
 Riola.
 Sacchetti — Sanvitale.
 Toaldi — Toscano — Turi.
 Velini.
 Zuccaro.

Erano ammalati:

Araldi.
 Baccelli Augusto — Bertolotti — Borromeo.
 Cairoli.
 Ercole.
 Mosca.
 Palitti — Pianciani.
 Sani — Sanguinetti.

Discussione del disegno di legge pel deferimento degli affari penali alla Cassazione di Roma.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge pel deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

Si dà lettura del disegno di legge.

Pullè, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 147-A)

Presidente. Il primo iscritto su questo disegno di legge è l'onorevole Rosano. Ha facoltà di parlare.

Rosano. Onorevoli colleghi, è luogo comune molto in uso presso gli oratori nel prendere la parola, di cominciare a dichiarare, per acquistarsi la benevolenza dei loro ascoltatori, che essi sono trepidanti. Ebbene, non è per ripetere un luogo comune, che io fo cosiffatta affermazione nel principio del mio discorso. Io sono, ve lo confesso, davvero trepidante.

E la trepidazione mi viene e dalla importanza e dalla vastità dell'argomento; e dal parlare per una povera moribonda, la quale pure mi è stata madre giuridica nella vita mia professionale; e perchè l'argomento si presenta al vostro esame, già pregiudicato, in senso contrario alle mie convinzioni, dall'autorevole parere del Senato; e più ancora per un'altra ragione, che io vi dirò schiettamente fino da questo momento. La ragione della mia trepidanza maggiore è l'uomo, che ha presentata questa legge, l'onorevole Zanardelli.

Lui, insigne fra i nostri giuristi; lui uomo di Stato, intorno a cui si concentrano le simpatie degli individui, i quali appartengono ai più avversi partiti; lui ministro guardasigilli, che è riu-

scito primo a cingere di una aureola imperitura il suo capo, unificando la legislazione penale, dopo di aver dato all'Italia il nuovo Codice di commercio; lui, che ispira il fascino negli atti, nei modi, nella parola, lui non può non imporre a me, che mi sento di lui assai grandemente inferiore, in tutto.

In tutto, meno in una cosa sola, meno nella fermezza e nella lealtà dei miei convincimenti, la quale è pari alla fermezza ed alla lealtà dei convincimenti suoi; meno in questo, meno nel ritenere che sarebbe codardia il non dire quello, che penso, il non dire quello, che mi turbina nella mente e nel cuore a proposito di questo disegno di legge. E tutto dirò, onorevoli colleghi, e vi domando venia di essere, quanto più è possibile a cittadino e ad uomo, franco e leale.

Guardiamo per un momento la legge in sé stessa.

Che cos'è questo disegno di legge? È forse un disegno di legge, con cui si tenta di risolvere la questione dell'assetto completo della Suprema magistratura? È forse un disegno di legge, con cui si cerca di secondare una sola di quelle grandi aspirazioni, che il concetto dell'assetto completo della Suprema magistratura hanno accompagnato tra noi? Uno di quei grandi problemi, che hanno affaticato da anni la mente dei pensatori e dei giuristi sul grave argomento?

Disilludetevi, se, per avventura, l'avete creduto, onorevoli colleghi. Nulla di tutto questo in questo disegno di legge. Voi, sapendo che era presentato da un giurista insigne come l'onorevole Zanardelli, avrete immaginato, io ne sono sicuro, che alcuno almeno di questi grandi problemi fossero affrontati e risolti. Nessuno!

Questo disegno di legge non fa che spostare violentemente quattro sezioni di Corte di cassazione dalle loro antiche sedi e trasportarle nell'ultima nata fra esse, nella Corte di cassazione di Roma.

Infatti, il maggiore dei problemi che intorno all'assetto completo della suprema magistratura affatica l'animo dei pensatori e dei giuristi, è una domanda: Questo giudice supremo deve essere un magistrato di Cassazione, o deve essere un magistrato di terza istanza? Deve essere cioè un magistrato di Cassazione, il quale, come fu detto non ha guari con formula felice, ha il diritto di tutto produrre di male, rigettando, e il diritto soltanto di fare un augurio di bene avvenire, annullando? O deve essere un giudice di terza istanza, cioè un magistrato il quale, messo a fronte di due sentenze, di cui una affermi un principio,

l'altra lo neghi; l'una mena ad una conseguenza di quel principio diversa da quella a cui mena l'altra, decide la controversia irrevocabilmente?

Ebbene, deve essere Cassazione, o terza istanza, io domanderei al disegno di legge, che ci è stato presentato? E il disegno di legge, simile all'oracolo di Delfo, il quale soleva rispondere ingarbugliando coloro che l'andavano ad interrogare, o non risponde, o risponde in una maniera evasiva, la quale (vedete mirabile condizione di cose!) riesce ad accontentare tutti oggi, per scontentare e disilludere tutti forse domani.

Di vero, se non si trattasse di un uomo della nota lealtà dell'onorevole Zanardelli; se non si trattasse di un uomo, a cui tutto può dirsi, meno che abbia l'arte di far passare a furia di piccoli mezzi e di meschini sotterfugi i suoi disegni di legge, si potrebbe, per avventura, fare al ministro proponente, alla base del suo progetto, un'accusa molto semplice.

Gli si potrebbe dire: voi non avete voluto affrontare e risolvere l'arduo problema, perchè voi avete voluto tenere a bada gli amici della Corte di cassazione, dicendo loro: non lo vedete, che l'unificazione della Corte di cassazione penale, mena, di necessità, alla unificazione della Corte di cassazione civile, e voi, che della Cassazione siete teneri amici, non lo vedete, che potete fare a fidanza che questo sarà l'istituto italiano destinato ad essere il supremo magistrato del paese?

Ma nello stesso tempo, se il ministro fosse meno leale e più astuto, si potrebbe dire che egli ha voluto, col suo disegno di legge, avere il mezzo acconcio di tenere a bada gli amici della terza istanza: voi volete il tribunale di terza istanza; ma questa forma di giudizio supremo non può essere adottata per le materie penali, ma solamente per le civili. Ebbene, unifichiamo oggi la Cassazione; questo sarà il passo per arrivare domani all'ardita e nuova riforma della terza istanza.

Di maniera che, se si trattasse di un ministro meno leale e più astuto, si potrebbe dire che questo disegno di legge è fatto apposta per illudere gli amici della Cassazione e gli amici della terza istanza, e forse per illudere tutti.

Ma dal non aver tentato di affrontare i gravi problemi che l'istituto della suprema magistratura, nel suo assetto, offre, nascono i vizi, che sono indissolubili dalla compagine di questo disegno di legge. E vizi organici. Perchè questo disegno di legge, se verrà attuato, porterà un maggiore aggravio alla finanza dello Stato.

I magistrati, che si ritireranno, non potendo dalle loro antiche sedi venire a Roma, o per la

tarda età, o per la acciaccata salute, avranno il diritto ad una pensione. L'onorevole senatore Calenda favorevole, in tesi generale, al disegno di legge, mostrò, nel Senato, che, per lo meno, a 56 dovesse essere elevato il numero dei consiglieri di Cassazione. Fu contraddetta l'affermazione di lui; ma pure le cifre stanno; e le cifre non possono essere disconosciute. È vero o non è vero che sono circa 12,500 i ricorsi penali di cui, ogni anno, si disputa innanzi alle Corti supreme di Italia?

È vero o non è vero che quasi 5000 ricorsi penali, ogni anno, discute la Corte di cassazione di Napoli? che quella di Palermo ne discute quasi 2000? che quasi 2000 ne discute quella di Torino? 1700 quella di Firenze? 1600 quella di Roma? E, allora, ditemi: con questo numero stragrande di ricorsi che saranno accentrati, come lavoro enorme, in un'unica Corte di cassazione, come farete a non accrescere il numero dei consiglieri? Perchè io son sicuro, onorevole Zanardelli, che dalla vostra mente e dall'animo vostro, nobile e leale, è assai lontano quel pensiero che fu ad altri attribuito: di volere, con questo accentramento, trovare la comoda e facile via per interdire ai condannati il rimedio straordinario, supremo, del ricorso in Corte di cassazione. (*È vero! è vero!*)

Di qui, dalla paurosa titubanza del ministro nello studiare il problema dell'assetto completo della suprema magistratura, di qui è nato ancora un parto che, per verità, io, che ho tanta deferenza per l'intelligenza superiore dell'onorevole Zanardelli, non mi sarei aspettato che dovesse venire fuori dalla mente di lui.

Ho accennato all'articolo 8, il quale, o signori, si occupa dei giudizi a sezioni riunite in Corte di cassazione.

Pratici del nostro rito civile e penale, voi non avete bisogno che io vi ricordi che cosa siano questi giudizi a Camere riunite. Quando una sentenza di Corte d'appello, o d'altro magistrato inferiore, è stata annullata dalla sapienza del supremo Collegio per un principio di diritto diverso da quello, che informava la sentenza medesima; e quando il giudice inferiore, nella libertà, che a lui conservano le nostre leggi, e di cui gli dà diritto l'umana ragione, resta nella precedente sua opinione in onta a quella del Supremo magistrato di Cassazione; se un nuovo ricorso si produce, tornano gli atti alla Corte di cassazione ed allora questa si aduna nelle sue grandi Assise, pigliano parte in esse i giudici, che pronunzierono la prima sentenza che annullava la sentenza

del giudice di merito, e sette, o dirò meglio, otto giudici nuovi; sono quindi 15 magistrati che rappresentano appunto la grande assise della Corte di cassazione.

Essi fanno una pronunziatura, emanano una sentenza, la quale è imperativa, come fosse parola di legge, per il giudice inferiore.

Ebbene, che cosa immagina l'articolo 8 del disegno di legge che è presentato al nostro esame, onorevoli colleghi?

Esso immagina questo: vadano via dalle loro sedi le sezioni penali di Napoli, di Torino, di Palermo, di Firenze; restino a vivere vita meschina e malaticcia, con l'incubo della prossima morte, restino le quattro sezioni civili delle medesime Corti di cassazione.

Però queste sezioni civili subiscano una *diminutio capitis*, sieno collegi di Cassazione quando si tratta di un giudizio per la prima volta sottoposto alla cognizione dell'altissimo magistrato, ma, annullata una sentenza, si spoglino della loro giurisdizione sulla controversia, non se ne occupino più; e, se per avventura, i giudici di merito, insisteranno nella precedente sentenza annullata, il gravame, non più alle quattro sezioni delle Corti di cassazione di Napoli, Torino, Firenze, Palermo sia prodotto; ma invece sia deferito alla cognizione di un'altra Corte, della Corte di cassazione di Roma. Questa sola sarà competente per giudicare a sezioni riunite.

Di talchè, o signori, come vedete, il progetto di legge comincia bravamente con una decapitazione; il progetto di legge decapita le Corti di cassazione; le rende delle modeste, delle meschine Corti d'appello: il disegno di legge scema con l'articolo 8 il prestigio loro di fronte a loro stesse, perchè i magistrati, che compongono quei supremi collegi non sentiranno, non potranno più essere all'altezza della loro funzione nella sicurezza di poter comporre, quando fossero convocati a sezioni riunite, i loro responsi; non troveranno più in questo l'autorità propria loro, sentiranno scemata la loro dignità; scemato lo stesso loro prestigio di fronte ai magistrati inferiori; perchè come volete che un giudice inferiore si lasci imporre dalla sapienza di questi pronunziati, quando, alla fin dei conti, questo giudice inferiore sa che dopo la Corte di cassazione di Napoli, Torino, Firenze, Palermo, v'è un'altra Corte di cassazione, che giudicherà dei gravami prodotti contro la sua seconda sentenza?

Ma questo progetto di legge toglie ai litiganti in materia civile la miglior garanzia dell'istituto della Corte di cassazione a sezioni riunite.

Perchè coloro, che sono in questa Camera giuristi, e dei quali io mi reputo l'ultimo, sanno assai meglio di me, che questa garanzia delle sezioni riunite si traduce per i litiganti in questo: interverranno coloro i quali hanno fatto una prima volta trionfare nella sezione di Corte di cassazione la loro opinione; interverranno con magistrati assolutamente nuovi, perchè nel cozzo delle opinioni fra coloro, che sostengono quella già seguita, e gli altri, si possa vedere quale sia la verità, se in quello che pensarono i giudici di merito due volte, o in quello che opinò, annullando la prima sentenza di merito, la Corte di cassazione.

Ma non si arrestano a questo gl'inconvenienti del disegno di legge, e precisamente dell'articolo 8, sono anche maggiori. Voi, onorevoli colleghi, sapete meglio di me, che quando un primo giudizio è annullato dalla Corte di cassazione e una sentenza di rinvio perduri nella medesima opinione del primo giudice di merito, è dato adito a coloro, che per avventura dalla sentenza fossero lesi, di produrre nuovi motivi di gravame, motivi, i quali non erano stati svolti nel primo giudizio di Cassazione innanzi alla sola sezione civile.

Ebbene, o signori, secondo l'ordinamento attuale i giudizi di rinvio, i giudizi a sezioni riunite, non avevano a che fare con questi nuovi motivi, dei quali giudicava sempre la sezione unica civile; adesso invece anche questi nuovi motivi saranno sottratti alla cognizione dei giudici loro naturali, che sarebbero i giudici delle sezioni delle Corti di cassazione, e saranno avvocati come per propria competenza alla superiore sapienza di quest'unica Assise della Corte di cassazione, che saranno le sezioni riunite di quella di Cassazione di Roma.

Nè mi pare di dovere in questo momento rilevare l'obiezione che ho udita fare. Contro questo argomento dell'articolo 8, si è detto: ma badate i giudizi di rinvio non sono che pochi: essi si riducono ad un numero esiguo. Oggi, rispondo io; ma chi vi dà il diritto di fare a fidanza che saranno pochi domani? Chi non comprende che quando voi togliete al giudice di merito la soggezione dell'autorità della Corte di cassazione, da cui dipende, rendete molto maggiori per numero questi giudizi a sezioni riunite? Poichè non vi sarà modesto pretore, non vi sarà tribunale, non vi sarà Corte, che vorrà acquetarsi al parere della Corte di cassazione sezionale in dissenso con essi, ma tutti verranno ancora una volta insistere nel primitivo giudizio di diritto e deferirsene ad un

altro più solenne magistrato, e quindi i giudizi di rinvio saranno centuplicati, centuplicate le spese ed accresciuta la disparità enorme fra i litiganti di un paese e quelli di un altro.

Saranno contuplicate le spese e perchè? Perchè naturalmente, dopo il giudizio innanzi alla Corte di cassazione ed il giudizio di rinvio, se ne dovrà fare un altro in un'altra sede. Saranno disperate le sorti dei litiganti perchè, mentre coloro, che appartengono di proprio diritto per ragione di territorio alla Corte di cassazione di Roma, avranno la loro causa rinviata secondo il vero concetto della legge, cioè con lo intervento dei giudici, che prima opinarono in un modo insieme ai giudici assolutamente nuovi nella questione; i litiganti invece delle altre parti d'Italia, che potranno produrre un ricorso a sezioni unite si troveranno nella condizione di essere sottratti ai loro giudici naturali, e di avere una posizione diversa da quella, che avranno tutti gli altri cittadini che dipendono di diritto dalle attuali sezioni della Corte di cassazione di Roma!

Chi lo avrebbe mai detto che l'onorevole Zarnardelli, così mite e così generoso uomo, avrebbe dovuto adoperare con le Corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo quel crudele supplizio, che la ferocia del suo animo suggerì al canonico Fulberto di infliggere al povero Abelardo e avrebbe rese per *cruento sequestro*... men che Corti supreme! Chi lo avrebbe detto?

Nocito. Che diavolo dice? (*Commenti — Mor-mori*).

Rosano. Ma di fronte a così strane condizioni intime ed organiche del disegno di legge, studiate per poco, onorevoli colleghi, le conseguenze di esso. E quando parlo di conseguenze, io non intendo accennare alle conseguenze materiali. Napoli, Torino, Firenze e Palermo sono troppo alte nella storia del nostro patriottismo e sono scritti a caratteri così indelebili i sacrifici di interessi materiali che queste generose città hanno saputo fare per il concetto dell'unità della patria comune, che io non intendo di accennare ad interessi materiali.

Io mi preoccupo invece, onorevoli colleghi, dei danni morali, che ne deriveranno, e che non saranno meno disastrosi e gravi. Anzitutto voi avrete distrutta la scuola del diritto pratico, poichè che cosa sono mai le Corti di cassazioni di Napoli, di Torino, di Palermo, di Firenze, che cosa sono, se non la più salda compagine del sapere giuridico?

Non è forse da quelle massime, informate ad una scuola teorica di principii, che nasce una

scuola di diritto pratico, la quale si trasfonde in tanti giovani giureconsulti destinati a vivificare il sapere giuridico italiano? (*ilarità*).

Io non conosco le Corti di cassazione di Firenze, di Torino e di Palermo perchè non le ho praticate; ma a me però son note quelle di Napoli e di Roma. Ebbene, onorevoli colleghi, quando mi accade di venire alcuna volta innanzi alla sapientissima Corte di cassazione di Roma, meraviglio io che lo spettacolo sia assolutamente diverso da quello che mi occorre di vedere ogni giorno alla nostra sezione penale della Corte di cassazione di Napoli; a Roma *rari nantes* i difensori, otto o dieci cause iscritte sul ruolo, fatte sollecitamente senza che alcuna voce si elevi a sostenere qualcuno dei motivi di ricorso; a Napoli invece un *rigoglio* di giovani avvocati, e quali! (*ilarità*) i quali, rendendo il loro ufficio gratuitamente presso la Corte suprema, ogni giorno studiano i processi, discutono i motivi, che sono presentati all'esame della suprema magistratura. Combattono nell'interesse di coloro, che sono condannati e nell'interesse della giustizia.

Questa scuola sarà assolutamente distrutta se per avventura questo disegno di legge, che io ritengo esiziale ad essa, dovesse trionfare!

Era, pochi anni or sono, un giorno di festa per la Curia napoletana, la quale celebrava i suoi grandi maestri, a cui nel più vasto salone di Castel Capuano aveva fatto elevare dei monumenti marmorei.

Un uomo, un giureconsulto insigne, venne a rendere nazionale, quella che era per noi festa di famiglia. E mi risuonano ancora all'orecchio alcune delle parole dell'eloquente discorso, che quell'insigne giureconsulto ebbe in quell'occasione a pronunciare.

“ Vedendo (egli disse) che Mario Pagano è il più antico giureconsulto, di cui oggi in Castel Capuano ponete il monumento, io mi chiesi perchè non avete effigiato sul marmo gli altri grandi giureconsulti, che lo precedettero? Io doveti rispondere a me stesso che, se in sulla soglia di questo secolo vi siete dovuti arrestare, è questa la più evidente dimostrazione della singolare ricchezza delle vostre glorie nella scienza e nell'arte del diritto.

“ Fu questa ricchezza che non vi permise di estendere ai grandi giuristi ed oratori di più remota età le vostre onoranze. Ma in questo stesso secolo, quale altra Curia avrebbe potuto sfoggiare tanta ricchezza di genio, di sapere, di maravigliosa eloquenza? „

Quell'uomo, io lo cito a ragione d'onore, era

l'onorevole Zanardelli che, ministro di grazia e giustizia, credette di onorare sè stesso onorando la Curia napoletana, col suo intervento, in quel giorno alla nostra festa di famiglia.

Eppure, onorevole Zanardelli, voi levandoci la palestra del diritto; distruggendo la cattedra della sapienza, volete toglierci quella che ormai è rimasta l'unica e l'ultima delle nostre ricchezze, il patrimonio del diritto pratico!

E qui, o signori, mi preme di rilevare una obiezione che ho sentito fare in questi giorni da parecchie parti.

Si è detto che era una agitazione di Foro questa contro la Cassazione unica penale. Ma io affermo recisamente che no, perchè se il Foro ha un torto, è quello a mio credere di non essersi agitato abbastanza.

Ma se fosse stata agitazione di foro, voi avreste voluto, per avventura, interdirla al foro di quelle nobili città?

Ma non è vero che l'avvocheria è stata sempre il focolare vivo della libertà, la protesta vivante e parlante contro ogni arbitrio? E non avrebbe avuto il diritto in liberi tempi quest'ordine nobilissimo di elevare la voce in nome della sua scuola, in nome delle sue tradizioni, in nome delle sue Corti di cassazione; da cui aveva appreso ad arrivare così alta e sublime nell'estimazione generale?

Ma la legge, signori, costringe il povero a non potersi difendere.

Fu detto non ha guari, che il povero vive di pane e di giustizia; e che quando lo si mette nel duro cimento, o di rinunciare al pane o di rinunciare alla giustizia, il povero non può naturalmente esser contento. Quando voi sradicate dalla sua sede naturale questo ricorrente al supremo magistrato; quando lo costringete a ricorrere al patrocinio di persone che ignora, quando dalla lontana Sicilia o dall'estremo Piemonte volete che corra sino a Roma per far discutere i suoi gravami, voi avrete creato al povero una condizione eccezionale e difficile.

Ma, o signori, se questi sono gl'inconvenienti della legge, essi potrebbero, per avventura, non arrestarci dal votarla, se questa legge ci fosse presentata in nome di uno di quei bisogni nazionali che si impongono a tutti. Qual è questo bisogno, che reclama così arditamente, così sollecitamente questa riforma? Ebbene, se vi piace apprenderlo, sentirete dalla dotta relazione dell'onorevole ministro e dalla splendida relazione della nostra onorevole Commissione, che questo bisogno e queste ragioni sono due; la uniformità della

giureprudenza, la cui necessità cresce di fronte alla compiuta riforma della unificazione del Codice penale.

L'uniformità della giureprudenza! Ah! mio Dio, se fu detto in Senato che l'uniformità della giureprudenza è un'idillio, io mi permetterò di dire invece che è una illusione, e credo di non andare lontano dal vero, soggiungendo ancora che è una grande fortuna che resti una illusione soltanto; poichè, signori, la giureprudenza, dirò col Vico, la mente immortale che in ogni linea seppe congiungere lo slancio lirico al rigore geometrico, la giureprudenza " *coalescit ex partibus tribus: philosophia, historia, et quadam propria arte juris ad facta accomodandi.* "

E la volete uniforme? Volete dunque dire al pensiero umano che si arresti, che non tenda con una continua bramosia al suo progressivo sviluppo? Che non arrivi sempre più al vero? Volete imporre alla storia che non si svolga, mutando; alla filosofia che non si allarghi nel campo infinito delle osservazioni sui fatti umani, traendone principii regolatori delle azioni degli uomini nel campo morale?

Non avrete questa unità di giurisprudenza mai, nè la potrete avere, quando siete costretti a creare quattro sezioni di Corte di cassazione a Roma. Non l'avrete, nè la potrete avere.

Ma ditemi, per vita vostra, quali sono queste enormi differenze della giureprudenza dall'una all'altra Corte d'Italia, le quali v'impensieriscono così, da ordinarne la distruzione, perchè non abbia a verificarsi così strano fenomeno? Quali?

Se per avventura volete chiederlo alla relazione del nostro illustre relatore, che cito a cagion d'onore, uno dei nostri più autorevoli colleghi, l'onorevole Righi, se volete chiederlo a quella relazione, voi sentirete a dirvi che, *tra molti altri*, egli cita due casi soli. E i molti altri l'onorevole Righi se li lascia nella penna. Ed era bene che nella penna se li lasciasse, perchè un illustre uomo, il Paoli, se non vado errato, che fece una raccolta delle difformità dei principii fra l'una e l'altra Corte di cassazione, non riescì a raccoglierne che poche soltanto, mentre il procuratore generale della Corte di cassazione di Palermo, nel suo discorso inaugurale, ha potuto mostrarne centinaia della stessa Corte di cassazione di Roma.

E gli esempi dell'onorevole relatore mi dimostrano che proprio oggi quest'unificazione è inopportuna; perchè l'onorevole relatore non cita che due difformità, quella sull'interpretazione dello

stituito dell'ammonizione, e sulle pratiche conseguenze di esso; e l'altra sull'Istituto della prescrizione.

Ebbene, la difformità sull'istituto della prescrizione è cessata, quando col Codice nuovo, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione di Napoli, l'onorevole ministro, la Commissione e la Camera hanno detto che la prescrizione va valutata a tenore della pena inflitta, non dalla pena, che originariamente avrebbe potuto essere inflitta per l'organica natura primaria del reato.

In quanto alla ammonizione è vero che la Corte di cassazione di Napoli, in difformità di altra, ritenne ammissibile il gravame contro la seconda ordinanza del pretore, a cui fosse stata denunziata la prima.

È vero, ammise la prescrizione biennale, estendendo a tutti i casi d'ammonizione quella prescrizione, che, per la legge del 1865 di pubblica sicurezza, era limitata a quello de' sospetti per furti campestri.

Eppure oggi con l'ultima legge di pubblica sicurezza, che ha votato la Camera, si è dichiarato che contro l'ordinanza di ammonizione fosse ammissibile il ricorso, si è dichiarato che per tutte le ordinanze di ammonizione la prescrizione dovesse essere biennale.

Adunque i due esempi portati dall'onorevole relatore per dimostrare questo enorme mostro della difformità della giurisprudenza, sono due esempi che il progresso della nostra legislazione ha distrutto assolutamente, mostrando col fatto quanto sia utile al legislatore il confronto fra varie pronunziamenti di magistrato per modificare e migliorare la legge.

Ma non l'avrete l'uniformità della giurisprudenza, non l'avrete, a meno che non vogliate immaginare un contatore meccanico, il quale dopo che la prima volta si è pronunziata la sapienza della Corte di cassazione, la moltiplichi per quattro e nei casi analoghi alle quattro Sezioni imponga la medesima opinione, tutte le volte che la questione sarà portata innanzi al loro consesso.

Non citate gli esempi stranieri; non citate la Francia, non citate la Germania.

In Francia surse *sola* la Corte di cassazione di Parigi e surse per ragione politica.

In Germania la Corte non ha che limitata giurisdizione a Lipsia, ed era necessaria per il consolidamento di quella unità.

Noi non abbiamo bisogno di consolidamento artificiale, perchè la nostra unità non l'ha fatta la forza delle armi, il numero dei soldati, o la

potenza di coloro, che comandavano; la nostra unità l'abbiamo fatta con lo spontaneo palpito dell'animo nostro, quanti siamo italiani dell'Alpi al Lilibeo (*Benissimo!*) Ma quando volete esempi, ricorrete agli esempi nostri.

In Italia l'istituto della Corte di cassazione surse nel regno delle Due Sicilie, col decreto del 29 maggio 1817.

Fu istituzione assolutamente giudiziaria, perchè gli illustri uomini, i quali studiarono quella legge, seppero prendere dalla legislazione francese tutto quello che vi era di buono e di lodevole e seppero spogliarla di tutto quello, che era cattivo e politico. Surse questo istituto giudiziario col decreto del 1817, e surse doppia Corte di cassazione, quella di Napoli e quella di Palermo; e si svolsero queste Corti di cassazione sotto l'impero di un'unica legislazione, la legge penale del 1819; e l'una a Napoli l'altra a Palermo funzionarono serenamente, senza che in 72 anni di vita abbiano mai dato a ridire per la loro duplicità, anche sotto l'impero di una unica legislazione, anche mutati e leggi e tempi.

Ditemi voi se questo esempio paesano non deve valere molto più degli esempi stranieri, che ci venite a recare!

Una voce. E c'erano i Borboni!

Tondi. (*Presidente della Commissione*). Per tenerci divisi!

Rosano. Ragione di più! Ma si dice, la necessità dell'unificazione è più urgente perchè uno è il Codice penale ed uno deve essere l'altissimo consesso che è chiamato ad interpretarlo. Anzi nel Senato questo concetto così elevato fu espresso con un simpatico paragone da uno degli illustri nostri padri, la cui alta sapienza risuonò in quell'Aula.

Si disse che il Codice penale era il bambino, che la Cassazione era la balia, che unico essendo il bambino unica doveva essere la balia. Veramente non so quanto calzi a proposito il paragone. Ma studiate i nostri precedenti giuridici. Dal 1865 non è vero che è uno il Codice civile? Eppure sono state 4 fino al 1876 le Corti di cassazione, e da quell'anno sono diventate cinque, e cinque ne lasciate tuttora per le materie civili sotto l'impero di un'unica legislazione, il Codice civile del 1865.

E pel penale è vero che il Codice sardo è stato esteso alle provincie romane in tutta la sua integrità, come alla Lombardia e al Veneto; è vero che il Codice penale sardo ha subito piccole modificazioni per il decreto luogotenenziale del 1861, nelle provincie delle Due Sicilie, mentre finora la

Toscana è stata retta con le antiche sue leggi; ma è vero del pari che dal 1865 è uno il Codice di procedura penale. È vero che i maggiori ricorsi, in materia penale sono quelli che hanno attinenza alle leggi del rito, non già al Codice penale; eppure l'unità di questo Codice del rito che impera da 23 anni, non ha mai fatto sentire l'urgente, la indeclinabile necessità di rendere uno il fattore e l'interprete superiore di questa legge medesima.

Ma, si dice, un Codice nuovo ha mestieri dell'uniformità della giurisprudenza.

Ebbene, o signori, col debito ossequio a coloro che mettono innanzi siffatta proposizione, io rilevo che esso contiene, a parer mio, un grandissimo errore.

Con un Codice nuovo, il quale s'inaugura in un paese, in cui si sono svolte e tuttora si svolgono varie scuole, che hanno varie interpretazioni del diritto, parecchi organi, che interpretino l'unica disposizione legislativa non sono un danno, ma un vantaggio, poichè ciascuna scuola, interpretando alla base dei suoi principii, dal cozzo scaturirà la scintilla del vero.

E non scordate, onorevoli colleghi, che la giurisprudenza e quella in special modo del supremo istituto della Corte di cassazione ha per iscopo di rivelare, applicando la legge, gli errori, le lacune, le omissioni, le quali, per avventura, si trovano nella legge stessa, affinchè il legislatore futuro possa saviamente correggerla.

Perchè dunque dovrebbe essere uno l'organo dell'interpretazione del Codice uno, quando invece questo Codice uno importa la lotta, il cozzo delle varie opinioni, per vedere da qual parte sia la verità, da quale l'errore?

Ma, o signori, infine, permettetemi che io accenni a ragioni di indole assolutamente politica.

Non si strappano impunemente le loro tradizioni alle grandi città. Torino, Napoli, Firenze, Palermo, io l'ho già detto, hanno tutto sacrificato sull'altare della patria, senza muovere un lamento.

Palermo ha sacrificato la esenzione dal servizio militare: (*Oh! oh!*) e le franchigie doganali, che fecero ricca la generosa Sicilia; (*Oh! oh!*) Napoli ha sacrificato l'orgoglio di essere capitale di un regno, e i vantaggi materiali e morali che ne potevano derivare; (*Oh! oh!*) Torino ha sacrificato lo splendore di essere a capo dell'unità italiana; (*Oh! oh!*) Firenze ha incontrato, con lieto animo, il disagio, che le veniva dall'essere creata e dall'esser distrutta, indi a poco, capitale d'Italia. (*Oh! oh!*) Nessuna di queste quattro città ha mai fatto udire un lamento. Perché si

trattava d'interessi materiali, nel loro patriottismo, esse hanno sentito il dovere di tutto sacrificare, pel grande concetto dell'unità della patria, e dinanzi alla tradizione venti volte secolare della grandezza di Roma.

Ma ora si tratta d'interessi morali; di tradizioni secolari; questa volta, si tratta delle loro scuole, e, per alcune, della loro vita: poichè per Napoli, o signori, la vita è nel diritto: voi lo sapete assai meglio di me. Ebbene queste grandi città ora vi ricordano che la unità non è assorbimento; che la unità è la conservazione delle autonomie locali, indirizzate con unico sapiente fine al vantaggio comune.

Sulla bandiera della Sinistra era scritto: *decentramento*; e noi quella bandiera seguimmo, perchè ci parve che fosse il segnacolo di una bene intesa democrazia; perchè volete ripiegarla accentrando, invece, tutto? e sostituendo ad essa la bandiera pericolosa dell'accentramento, che costringa tutte le città italiane in uno stato anormale, l'una per pletera, le altre per anemia.

Non ci dite, segnandoci a dito la Francia, che a Parigi è accentrato tutto: poichè la vita, la storia, le tradizioni italiane sono assolutamente diverse dalla vita, dalla storia, dalle tradizioni francesi. Parigi è la Francia; ma Roma, Torino, Firenze, Palermo, Napoli non sono l'Italia: poichè tutte le città del nostro paese hanno la loro storia, le loro tradizioni, la loro gloria propria.

La seconda ragione politica, o signori, che mi fa essere contrario a questa legge, è che un unico potere supremo giudiziario, sotto la mano del potere esecutivo può diventare un pericolo per la libertà, non quando seggono al banco dei ministri uomini come l'onorevole Zanardelli, e l'onorevole Crispi; ma voi non siete eterni, come non siamo eterni noi: dopo di voi può venire qualcuno il quale voglia servirsi di questo grande istituto per soffocare la libertà, e se lo troverà comodo sotto le mani.

Napoleone I lo ritenne questo istituto come un gran sussidio politico, ed ogni giorno schiccherava decreti per creare facoltà e privilegi alla Corte di cassazione. Vorrete voi alla fine del secolo decimonono, il secolo della libertà, imitare l'esempio di Napoleone I?

Fu detto nel Senato che coll'unica Corte di cassazione a Roma non sarà più possibile che Brenno getti la spada nella bilancia della giustizia e la faccia andare in frantumi. Eppure fu proprio qui a Roma che il fatto ebbe a verificarsi.

Bonghi. Non si trattava della giustizia. (*Ilarità*).

Rosano. Lo so. Perciò fu erroneo e falso il ricordo storico citato nel Senato.

Un'ultima considerazione politica io accennerò, ed avrò finito.

Questa legge, permettetemi che lo dica a fronte alta, crea un privilegio odioso per gli avvocati che sono onorati del mandato legislativo, (*Oh! oh! — Rumori*), poichè è inutile farsi illusione, non sarà possibile combattere contro la concorrenza che gli avvocati deputati faranno contro gli altri avvocati.

Il discredito delle istituzioni presso le masse, credetelo (e voi lo sapete assai meglio di me), comincia a serpeggiare, e forse la mia frase è mite e benigna; ma quest'altro crollo finirà col far ritenere che qui nella Camera avvocati legislatori creano a sè stessi posizioni privilegiate. E viva Dio! in un paese che sia davvero retto a libertà, le posizioni privilegiate non debbono essere nemmeno sospettate.

Ho finito; e forse il mio discorso parrà a taluno de' fautori una meschina antipatica necrologia di quattro povere moribonde. Non io lo penso: io vi prego invece di lasciarmi sperare, onorevoli colleghi, nel vostro senno, nella vostra indipendenza, nella serenità degli animi vostri, che il mio discorso possa essere una pietra, la più piccola, la più modesta, per rinsaldare l'edificio di quelle Corti di cassazione, che sono il vanto ed il decoro del nostro paese! (*Alcune approvazioni*).

Presidente. Intende la Camera di continuare domani?

Voci. Sì! sì!

Presidente. Questa discussione sarà continuata domani.

Intanto comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole Costantini.

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle anomalie dell'orario nella linea Roma-Sulmona-Castellamare. ”

Comunico ancora la seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Tittoni diretta all'onorevole ministro delle finanze.

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze se intenda proporre un nuovo disegno di legge per prorogare la facoltà di affrancare, secondo le norme della legge 29 gennaio 1880, 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato. ”

Questa interrogazione e questa interpellanza saranno comunicate agli onorevoli ministri.

Domani alle 11 sono convocati gli Uffici VI e VIII.

La seduta termina alle 6,10.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interpellanza dei deputati De Rolland, Compans, Chiala, Vigna e Chiesa al ministro delle finanze.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla emigrazione. (85)

4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

6. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

7. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

10. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

12. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

13. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

14. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12).

15. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

16. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

17. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del Regio esercito. (166)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati (Stabilimenti del Fibreno).